

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

727^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-44

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 45-104

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 105-124

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		CALVI (DS-U)	Pag. 17, 31
		SODANO Tommaso (Misto-RC)	25
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur)	26
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	ZANCAN (Verdi-U)	28
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	30
DISEGNI DI LEGGE		SEMERARO (AN)	32
Discussione e approvazione:		CENTARO (FI)	32
<i>(3243) Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</i>		PETRINI (Mar-DL-U)	32
MALAN (FI), relatore	2, 4	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	34
BATTISTI (Mar-DL-U)	3, 8	Discussione e approvazione:	
DEL PENNINO (Misto-PRI)	4	<i>(3271) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>	
D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno .	5	D'IPPOLITO (FI), relatrice	35, 39
BAIO DOSSI (Mar-DL-U)	5	BASTIANONI (Mar-DL-U)	36, 43
DE PETRIS (Verdi-U)	6	CHIUSOLI (DS-U)	37
TURCI (DS-U)	7	COTA, sottosegretario di Stato per le attività produttive	40
TURRONI (Verdi-U)	7	SEMERARO (AN)	40
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	8	RIPAMONTI (Verdi-U)	41
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:		MACONI (DS-U)	42
<i>(2958) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>		TUNIS (UDC)	43
BOBBIO Luigi (AN), relatore	9, 10, 11 e passim	SUI LAVORI DEL SENATO	
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia	10, 11, 12 e passim	PRESIDENTE	43
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 GENNAIO	44
		ALLEGATO A	
		DISEGNO DI LEGGE N. 3243:	
		Articolo 1 ed emendamento	45
		Articolo 2	46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

DISEGNO DI LEGGE N. 2958:

Articolo 8 ed emendamenti	Pag. 46
Articolo 9 ed emendamenti	51
Articolo 10 ed emendamenti	54
Articolo 11 ed emendamenti	55
Articolo 12 ed emendamento	57
Articolo 13 ed emendamento	58
Articolo 14 ed emendamenti	59
Articolo 15 ed emendamenti	61
Articolo 16 ed emendamenti	63
Articolo 17 ed emendamenti	64
Articolo 18 ed emendamenti	67
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18	75
Articolo 19 ed emendamento	76
Articolo 20 ed emendamenti	77
Articolo 21 ed emendamento	79
Articolo 22 ed emendamenti	80
Articolo 23 ed emendamenti	82
Articolo 24 ed emendamenti	84
Articolo 25 ed emendamenti	85
Articolo 26 ed emendamento	87
Articolo 27 ed emendamenti	89
Articolo 28 ed emendamento	91
Articolo 29 ed emendamento	92
Articolo 30 ed emendamento	93
Articoli 31 e 32	95
Articolo 33 ed emendamento	95
Articolo 34 ed emendamento	96

Articolo 35 ed emendamenti	Pag. 97
Articolo 36	99
Articolo 37 ed emendamento	100
Articoli 38 e 39	101
Articolo 40 ed emendamento	102

DISEGNO DI LEGGE N. 3271:

Articolo 1	103
----------------------	-----

Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281:

Articoli 1 e 2	103
--------------------------	-----

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	105
--	-----

INSINDACABILITÀ

Presentazione di relazioni su richieste di deli- berazione	115
---	-----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati	115
Assegnazione	115

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finan- ziaria di enti	115
---	-----

INTERROGAZIONI

Annunzio	44
Interrogazioni	116

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3243) Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Malan a svolgere la relazione orale.

MALAN, *relatore*. Il disegno di legge è volto a consentire lo svolgimento contestuale delle elezioni per il prossimo rinnovo di 14 Consigli regionali e quello delle elezioni amministrative, in una domenica compresa tra il 1° aprile e il 15 giugno 2005. Inoltre, il provvedimento stabilisce l'inserimento nel predetto turno elettorale anche dei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché di quelli i cui Consigli comunali o provinciali siano

sciolti per intervenute dimissioni del sindaco o del presidente della Provincia. Si stabilisce inoltre la non revocabilità delle dimissioni che avvengono nei due giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento. (*Applausi del senatore Chirilli*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Nel concordare con lo spirito del provvedimento illustrato dal relatore, preannuncia a titolo personale – non avendo la Margherita espresso una linea di Gruppo – di essere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Del Pennino, teso a consentire lo svolgimento contestuale anche del *referendum* sulla procreazione medicalmente assistita.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e avverte che il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in replica. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, a partire dall'articolo 1 e dall'emendamento ad esso riferito.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Pur garantendo la libertà di valutazione del Governo nella fissazione del giorno, dopo le opportune consultazioni con le forze politiche, l'emendamento 1.100 si limita a rimuovere un ostacolo amministrativo che secondo la normativa vigente impedirebbe lo svolgimento del *referendum* nello stesso giorno delle elezioni regionali e amministrative. (*Applausi del senatore Morando*).

MALAN, *relatore*. Come già accaduto in Commissione, si rimette alla valutazione del Governo.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento 1.100, trattandosi di due adempimenti elettorali di natura profondamente diversa e considerata la necessità di approvare al più presto e con il più ampio consenso possibile il provvedimento, che quindi deve limitarsi alle indicazioni contenute nel titolo.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Anche a nome di altri colleghi del suo Gruppo, dichiara il voto contrario all'emendamento 1.100, poiché ritiene scorretto e inopportuno riunire nello stesso giorno lo svolgimento delle elezioni amministrative e regionali, che si richiamano prettamente alla contrapposizione degli schieramenti politici, con l'istituto referendario, che si appella alla libertà di coscienza.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento del senatore Del Pennino, ricorda che lo stesso non obbliga ma consente soltanto la contestualità dei due appuntamenti con gli elettori, che sono in grado di distinguere il contenuto delle consul-

tazioni e che dovrebbero essere messi nelle condizioni migliori per l'adempiimento di questo loro diritto-dovere. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

TURCI (*DS-U*). In qualità di componente del comitato promotore e considerate le recenti autorevoli pressioni per il suo fallimento, richiama l'attenzione del Governo e del Parlamento sull'importanza della scelta del giorno utile per lo svolgimento del *referendum* sulla procreazione medicalmente assistita. Dichiaro quindi il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 1.100, che non impone la coincidenza ma si limita a consentirla. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U*).

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), respinge l'emendamento 1.100. Sono quindi approvati gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo su un provvedimento opportuno e necessario.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 3243 nel suo complesso.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2958) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è iniziato l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 8.1 a 8.5 ed approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.5 sono preclusi dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere favorevole sul 9.100 e contrario sui restanti emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 9.1 e 9.4. Risulta invece approvato il 9.100 (testo corretto), con conseguente preclusione degli emendamenti 9.8 e 9.9. Il Senato approva l'articolo 9 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che gli emendamenti 10.1 e 10.3 sono preclusi dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sul restante emendamento.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 10.2 ed approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l'emendamento 11.2 è precluso dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. È favorevole all'emendamento 11.100 e contrario all'11.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 11.1 ed approva l'11.100. È quindi approvato l'articolo 11 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame nell'articolo 12 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 12.1 ed approva l'articolo 12.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 13.1, 14.1 e 14.2 sono preclusi dalla reiezione del 5.2, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 13 e 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 15.2 e il 15.4 sono preclusi dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 15.1, 15.3 e 15.5 ed approva l'articolo 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 16.2 è precluso dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere favorevole sul 16.100 e contrario sui restanti emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 16.1 ed approva il 16.100, con conseguente preclusione del 16.30. È quindi approvato l'articolo 16 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 17.2 e 17.3 sono preclusi dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere favorevole sul 17.100 e contrario sui restanti emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 17.1 e 17.4 ed approva il 17.100. È quindi approvato l'articolo 17 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 18.2 è precluso dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.100 e 18.101 e contrario sugli altri.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 18.1, 18.3, 18.5 (identico al 18.6), 18.7 (identico al 18.8), 18.9 (identico al 18.10), 18.11, 18.12, 18.13 (identico al 18.14), 18.15, 18.16, 18.17, 18.19, 18.20, 18.22, 18.23, 18.26, 18.27 (identico al 18.28), 18.29 e 18.30. Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 18.100 e 18.101. Il Senato approva quindi l'articolo 18 nel testo emendato. È inoltre respinto l'emendamento 18.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sul 19.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 19.1 ed approva l'articolo 19.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 20.2 è precluso dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 20.1 e 20.3 ed approva l'articolo 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e dell'emendamento ad esso riferito.

CALVI (DS-U). Segnala che rinuncia ad illustrare gli emendamenti solo a causa del contingentamento dei tempi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sul 21.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 21.1 ed approva l'articolo 21.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 22.2 è precluso dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 22.1, 22.3 e 22.4 ed approva l'articolo 22.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 23.3 è precluso dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.4 e 23.5 ed approva l'articolo 23.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 24.2 è precluso dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sul 24.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 24.1 ed approva l'articolo 24.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 25.2 è precluso dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sul 25.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 25.1 ed approva l'articolo 25.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e dell'emendamento soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 27.2 è precluso dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sul 27.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 27.1 ed approva l'articolo 27.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sul 28.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 28.1 ed approva l'articolo 28.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sul 29.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 29.1 ed approva l'articolo 29.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sul 30.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 30.1 ed approva gli articoli 30, 31 e 32.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sul 33.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 33.1 ed approva l'articolo 33.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 34.1 è precluso dalla reiezione del 5.2, passa alla votazione dell'articolo.

Il Senato approva l'articolo 34.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 35 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che gli emendamenti 35.2 e 35.3 sono preclusi dalla reiezione del 5.2.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere favorevole sul 35.100 e contrario sui restanti emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 35.1, 35.4 e 35.5 ed approva il 35.100 nonché l'articolo 35 nel testo emendato. È inoltre approvato l'articolo 36.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 37 e dell'emendamento 37.1 ad esso riferito, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Lo dichiara pertanto improcedibile.

Il Senato approva gli articoli 37, 38 e 39.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 40 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sul 40.10.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 40.10 ed approva l'articolo 40.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Annuncia l'astensione del Gruppo, che dissente dalla creazione di uno spazio di giustizia europea senza una preventiva definizione delle garanzie per i cittadini, secondo un'impostazione che privilegia la sicurezza rispetto alla libertà. Pur esprimendo una valutazione positiva sulla cooperazione a livello europeo, è sbagliato considerare i principi di libertà ostacoli al perseguimento della giustizia e ritenere che si possa combattere il crimine organizzato sacrificando le garanzie di libertà dei cittadini europei, in particolare di quelli italiani tutelati da una Costituzione rigida.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Il disegno di legge attuativo della decisione quadro sul mandato di arresto europeo sconta l'assenza di una preventiva definizione di principi e regole comuni su cui fondare lo spazio giuridico europeo e rischia pertanto di introdurre varchi al sistema normativo italiano caratterizzato da una forte tutela dei diritti fondamentali e dalle garanzie per un giusto processo. Nella consapevolezza pertanto della necessità di implementare la cooperazione giudiziaria internazionale, anche alla luce delle nuove forme che assumono il terrorismo e la criminalità organizzata, ma esprimendo perplessità circa il metodo scelto, i senatori Popolari Udeur esprimeranno un voto di astensione.

ZANCAN (*Verdi-U*). I Verdi si asterranno nella votazione finale per rimarcare le incongruenze e le contraddizioni della normativa proprio rispetto a quei principi costituzionali, attinenti il giusto processo, la tutela della libertà personale, il diritto di difesa e il principio eguaglianza, enunciati nell'articolo 2 del disegno di legge. In alcuni casi infatti si determina una diminuzione inaccettabile di garanzie rispetto a quanto stabilito dall'ordinamento senza che ciò comporti un contributo positivo al rafforzamento di uno spazio comune europeo fondato sui diritti e sulle garanzie. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e del senatore Vallone*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Nella consapevolezza che l'attuazione del mandato di arresto europeo, cui l'Italia giunge con deplorabile ritardo, rappresenti un traguardo ineludibile ai fini della creazione di uno spazio giuridico comune contro la criminalità, la Margherita si asterrà nella votazione finale stigmatizzando come la normativa non mostri un intento di cooperazione né fiducia da parte dell'Italia nei confronti degli altri Paesi europei. Il disegno di legge è infatti caratterizzato dalla previsione di filtri e barriere, posti nella pretesa di conformare gli *iter* processuali degli altri ordinamenti a quello italiano, che costituiscono seri ostacoli all'incisiva funzionalità degli strumenti delineati. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

CALVI (*DS-U*). I Democratici di sinistra si asterranno in quanto, pur favorevoli al recepimento della decisione quadro in materia di arresto europeo, sono contrari alla disciplina attuativa. Gli ostacoli infatti che vengono frapposti, in particolar modo attraverso l'anomalo sindacato sull'or-

dinamento processuale degli altri Stati membri, sono imputabili probabilmente all'ostilità del Ministro nei confronti del mandato di arresto europeo e delineano un sistema rigido che non ne favorirà l'applicazione. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

SEMERARO (AN). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo, sottolineando in particolare l'intento di salvaguardare i principi propri dell'ordinamento al fine di assicurare una maggiore tutela ai cittadini.

CENTARO (FI). Anche se sarebbe stata preferibile una preventiva definizione di principi e regole comuni ai Paesi dell'Unione, il recepimento del mandato di arresto europeo rappresenta la strada per fornire una risposta incisiva ad una criminalità a carattere sempre più transnazionale. L'attuazione deve però avvenire senza scardinare il sistema di garanzie, ben superiore a quello di altri Paesi europei, che caratterizza il sistema italiano. Non si tratta peraltro di alzare barriere garantiste bensì di temperare il principio del reciproco affidamento con le tutele indicate nella Costituzione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato. La Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

PRESIDENTE. In attesa che le Commissioni competenti esaminino il disegno di legge n. 3271, sospende la seduta fino alle ore 19.

La seduta, sospesa alle ore 17,57, è ripresa alle ore 19.

Presidenza del vice presidente SALVI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3271) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza la senatrice D'Ippolito a svolgere la relazione orale.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Il decreto-legge n. 281 modifica i criteri di ammissione delle grandi imprese in stato di insolvenza alla procedura di

ristrutturazione economica e finanziaria definita dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito dalla legge n. 39 del 2004. Con la nuova normativa la procedura può essere applicata anche ad imprese con più di 500 dipendenti e con una esposizione debitoria di 300 milioni di euro; inoltre viene considerata non soltanto l'impresa singola ma anche il gruppo nella quale essa si inserisce. Ricordato che le disposizioni del decreto-legge, giunto in prossimità della scadenza, non contrastano con la disciplina comunitaria, ne chiede l'immediata conversione in legge, segnalando l'opportunità di un successivo intervento normativo per definire una procedura unitaria di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). I senatori della Margherita, consapevoli della delicatezza dei problemi posti dalla crisi per insolvenza di una importante compagnia aerea nazionale, non si opporranno alla conversione in legge del decreto-legge n. 281 ma intendono sottolineare negativamente il nuovo ricorso da parte del Governo ad una norma fotografia di carattere emergenziale, resa necessaria dall'assenza di una visione organica di politica industriale. L'incapacità di delineare una normativa generale sulle crisi aziendali, la scomparsa dal dibattito politico del preannunciato provvedimento sulla competitività, l'assenza di una politica di sostegno alla piccola e media impresa che non può beneficiare di misure analoghe a quelle garantite alle grandi imprese, l'incapacità di affrontare il problema del costo dell'energia ed il ricorso ad irrealizzabili prospettive di ritorno al nucleare delineano un vuoto di azione politica che il Governo non è in grado di colmare anche per la scarsità delle risorse a disposizione, dopo la scelta di condizionare la manovra finanziaria per il 2005 alla riduzione delle tasse. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

CHIUSOLI (*DS-U*). Premesso un giudizio fortemente negativo sulla gestione dell'*iter* parlamentare del provvedimento, che assegna al Senato poche decine di minuti per la conversione in legge di un decreto-legge trattenuto alla Camera dei deputati per 40 giorni, dichiara che i Democratici di sinistra non si opporranno all'approvazione del testo in esame nell'interesse dell'imprenditoria nazionale e dei lavoratori di una importante compagnia aerea colpita da una grave crisi di insolvenza. Ancora una volta si interviene adeguando la legislazione generale ad un caso specifico, mentre un più proficuo rapporto con il Parlamento e con l'opposizione avrebbe consentito la stesura di una normativa organica sulle procedure di amministrazione straordinaria, per la riforma del diritto fallimentare, per l'istituzione di sezioni specializzate dei tribunali, per la definizione di soglie e parametri unici di accesso alla normativa. Considerate le perplessità sollevate dalla persona cui è stato affidato il ruolo di commissario straordinario nella crisi che ha determinato l'adozione del provvedimento d'urgenza, sarebbe stata opportuna anche una più corretta defi-

nizione dei poteri del Ministro. Il testo in esame è l'ennesima conferma dell'incapacità del Governo di delineare un serio progetto di politica industriale per la conservazione del patrimonio industriale nazionale e l'accrescimento della competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Ringrazia i senatori dell'opposizione intervenuti nella discussione per la condivisione di merito, nonostante talune critiche, condivisibili per quanto riguarda la ristrettezza dei tempi conseguente alla tardiva trasmissione del provvedimento dalla Camera dei deputati ma meno accettabili in ordine alla strategia di politica industriale del Governo, che invero è stata da tempo delineata e in parte attuata, ad esempio con il provvedimento sull'internazionalizzazione delle imprese, approvato dal Senato e in dirittura d'arrivo nell'altro ramo del Parlamento; né il decreto può essere accusato di parzialità, trattandosi di una normativa che modifica i requisiti per l'ammissione alle procedure di ristrutturazione aziendale. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Valditara*).

COTA, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Non interviene in replica.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla 5^a Commissione sul disegno di legge. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, passa alla votazione finale.

SEMERARO (AN). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo e respingo le accuse sempre pregiudiziali dell'opposizione, poiché il provvedimento modifica una normativa preesistente, rendendola più trasparente e ampliando i requisiti di ammissibilità alle procedure, con un evidente ampliamento della platea dei beneficiari e una maggiore adattabilità alla realtà industriale. (*Applausi dal Gruppo AN*).

RIPAMONTI (Verdi-U). Dichiaro l'astensione del mio Gruppo, consapevole che il provvedimento, che segue quelli già adottati per la Parmalat e l'Alitalia, consentirà di evitare perdite di posti di lavoro nella società Volare in forte crisi. Permane la logica degli interventi di emergenza, in assenza di una revisione della normativa di carattere generale, ma non si comprende l'esclusione di salvataggi analoghi a favore dei lavoratori delle acciaierie di Terni o della FIAT.

MACONI (DS-U). Anche il mio Gruppo si astiene nella votazione finale, a dimostrazione del senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori di una specifica società di trasporto aereo, ma ribadisce le critiche già espresse sull'assenza di un coinvolgimento degli stessi lavoratori nelle procedure di crisi e rinnova la sollecitazione al Governo di maggiore tra-

sparenza e di un coinvolgimento delle piccole e medie imprese nella normativa di carattere generale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC*).

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Dichiarò l'astensione del suo Gruppo su un provvedimento che interviene in una situazione di emergenza finanziaria, per contenere gli effetti negativi su centinaia di lavoratori e le loro famiglie. Occorre evitare disparità di trattamento tra le diverse imprese e coinvolgere maggiormente i lavoratori nelle procedure di amministrazione controllata. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

TUNIS (*UDC*). Annuncia il voto favorevole dell'UDC alla conversione in legge di un decreto ormai indispensabile per evitare il licenziamento di molti lavoratori. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo esauriti gli argomenti iscritti nel calendario dei lavori per la seduta antimeridiana di domani, la stessa non avrà più luogo.

Dà annuncio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 27 gennaio.

La seduta termina alle ore 19,35.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Cherchi, Corsi, Cutrufo, D'Alì, De Rigo, Girfatti, Magnalbò, Mantica, Marano, Mugnai, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pascarella e Zorzoli, per attività della 4^a Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Greco, per attività della 14^a Commissione permanente; Budin, Crema, Franco Danieli, Dell'Utri, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Provera, Rigoni e Rizzi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dini, Forcieri, Gubetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Coviello e Tarolli, per attività dell'Unione interparlamentare; Peruzzotti, per partecipare ad una commissione di concorso.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3243) Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3243.

Il relatore, senatore Malan, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, *relatore*. Quest'anno si svolgeranno le elezioni regionali in 14 Regioni. La legge elettorale, tuttora in vigore, prevede che tali elezioni si svolgano in una delle quattro domeniche precedenti la scadenza dei cinque anni di mandato dei Consigli regionali; la legge precisa, altresì, che i cinque anni decorrono dalla data delle elezioni precedenti. Di conseguenza, quest'anno sarebbe possibile votare, fissando la data per le elezioni in una delle domeniche comprese tra il 20 marzo e il 10 aprile.

La legge n. 182 del 1991 sulla fissazione della data per le elezioni amministrative prevede, invece, che queste debbano svolgersi tra il 15 aprile e il 15 giugno. Risulterebbe pertanto impossibile, senza una modifica ad una delle due leggi in materia, svolgere contestualmente le due elezioni con i vantaggi che vi sarebbero presumibilmente dal punto di vista sia dell'affluenza alle urne sia del risparmio per l'allestimento dei seggi e per il pagamento degli scrutatori sia del minor danno allo svolgimento delle lezioni in quegli istituti scolastici sede di seggi elettorali.

Il disegno di legge del Governo si propone, dunque, di rendere possibile lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e delle elezioni regionali, la cui data resta comunque da fissare da parte del Governo. Ma il provvedimento in esame rende possibile – ripeto – la contestualità, stabilendo che per quest'anno le elezioni amministrative si potranno svolgere in un periodo compreso tra il 1° aprile e il 15 giugno, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Il provvedimento, in parte nel testo originario proposto dal Governo, in parte nel testo che comprende le modifiche introdotte in Commissione, prevede anche lo spostamento di alcune altre scadenze. In particolare, al

comma 1-*bis* dell'articolo 1 si stabilisce che i Comuni di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, cioè quelli sciolti per infiltrazione mafiosa, possano essere inseriti in questo turno elettorale, qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente quello fissato per la votazione.

Si prevede, altresì, che il termine indicato dall'articolo 2 della legge n. 182 del 1991 per i Comuni i cui Consigli comunali siano stati sciolti a seguito delle dimissioni del sindaco e che possono partecipare a questo turno elettorale sia anch'esso anticipato, in conseguenza dell'anticipo del periodo in cui possono svolgersi elezioni amministrative al 10 febbraio.

Si stabilisce, inoltre, che le dimissioni del sindaco e del Presidente della Provincia che avvengano nei due giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge siano irrevocabili ed immediatamente efficaci, mentre adesso è previsto un periodo entro il quale essi possano eventualmente ritirare le dimissioni. Le dimissioni presentate anteriormente all'entrata in vigore diventano irrevocabili alla scadenza del secondo giorno successivo a questa data.

In tal modo si ha un quadro di chiarezza; si evita, per una differenza in alcuni casi di pochi giorni, una proroga di un anno dell'elezione dei nuovi Consigli comunali e dei nuovi sindaci in conseguenza appunto della dimissione del sindaco e del Consiglio comunale.

L'articolo 2 prevede che questa legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; le date, come ho illustrato in premessa, sono ormai vicine ed è necessario disporre di queste norme approvate in tempo, proprio per lo svolgimento contestuale di queste elezioni. (*Applausi del senatore Chirilli*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo che la discussione sarà molto rapida perché la maggior parte degli elementi esposti dal relatore ci vede d'accordo. Devo fare chiarezza solo sulla questione relativa all'emendamento 1.100 del senatore Del Pennino.

In merito a tale emendamento è evidente che c'è una questione di carattere tecnico, ma è altrettanto evidente che essa coinvolge argomentazioni di carattere politico come quelle relative al *referendum* sulla procreazione assistita.

La Margherita su questo punto non ha una linea di Gruppo, viene lasciata libertà di voto e di coscienza ai singoli parlamentari. Credo, quindi, che sull'emendamento 1.100 del senatore Del Pennino ci sarà un voto disgiunto; personalmente, preannuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché né il relatore, né il rappresentante del Governo intendono intervenire in sede di replica, procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, il mio emendamento parte da una considerazione oggettiva. La normativa attualmente in vigore stabilisce gli stessi termini di celebrazione per i *referendum ex* articolo 75 della Costituzione e per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che si possono celebrare tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno elettorale.

Con il provvedimento al nostro esame noi modifichiamo il termine per quanto riguarda le elezioni amministrative, cioè prevediamo che esse si possano celebrare fra il 1° aprile ed il 15 giugno, poiché è stata valutata dal Governo e dalla maggioranza delle forze politiche l'opportunità di unificare la data delle elezioni amministrative con quella delle elezioni regionali.

A questo punto rimane, però, una discrasia tra la normativa generale relativa alle elezioni amministrative e quella inerente i *referendum*, che è identica, e quanto è previsto per l'anno 2005.

Con il mio emendamento si intende proporre che anche per la celebrazione dei *referendum* il periodo consentito sia quello che intercorre fra il 1° aprile e il 15 giugno. Ciò non comporta alcun vincolo per il Governo di unificare la data dello svolgimento dei *referendum* con quella delle elezioni regionali e amministrative; è una valutazione che il Governo farà nella sua autonomia. Si tratta solo di eliminare un impedimento legislativo che, qualora permanesse, limiterebbe la libertà di decisione del Governo.

È evidente che l'approvazione di questo emendamento non pregiudica in alcun modo l'autonomia delle decisioni che il Governo dovrà prendere sulla data dei *referendum*, sentita anche la valutazione delle forze politiche, ma lo mette nella condizione di poter scegliere con più ampi margini di discrezionalità. Oltretutto, in questo modo si eliminerebbe la contraddizione che, qualora se non venisse approvato l'emendamento, sussisterebbe fra il periodo di celebrazione delle elezioni amministrative e quello di celebrazione dei *referendum*, che potrebbe essere anche interpretata come un tentativo di non voler affrontare, in modo libero e responsabile, la questione della data di celebrazione del *referendum* che si dovrà tenere.

Ecco perché raccomando l'approvazione di tale emendamento all'Assemblea. (*Applausi del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentate del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, in merito a tale emendamento mi rimetto, così come ho fatto in Commissione, al parere del Governo, peraltro già conoscendone le argomentazioni.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo sull'emendamento 1.100 è contrario per alcune motivazioni molto semplici, anche di carattere procedurale.

Le procedure elettorali delle elezioni amministrative e dei *referendum* sono completamente diverse e la non contraddizione cui fa riferimento il senatore Del Pennino è assolutamente occasionale e determinata da un arco temporale attualmente coincidente. Peraltro, le procedure elettorali – come ripeto – sono assolutamente diverse tra loro e l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100 non consentirebbe tecnicamente una coincidenza tra le due consultazioni, ciò che peraltro non è nella nostra tradizione.

È chiaro che quando il Governo dovrà fissare la data del *referendum* non mancherà, come ha fatto in questa occasione, di compulsare tutti i Gruppi parlamentari, nell'assoluta convinzione che in materia elettorale occorre il più ampio consenso possibile prima di procedere, come è intenzione del Governo stesso, all'emanazione di un decreto attuativo del testo che uscirà dall'Aula del Senato. È, pertanto, opportuno che tale testo si limiti alla sua intitolazione, cioè ad introdurre norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 e che non contenga, quindi, altre previsioni che peraltro – ripeto – seguono altre strade, anche dal punto di vista procedurale.

Per maggiore chiarezza, debbo anche puntualizzare che vi è una completa diversità nella composizione degli uffici elettorali di sezione, nell'ordine di scrutinio, nelle spese; esiste, cioè, una procedura di carattere tecnico, per le incombenze in capo al Ministero dell'interno, che non rende assolutamente assimilabili le due normative, per cui non si giustifica l'introduzione di quanto proposto con l'emendamento 1.100 nel testo in esame.

Confermo, pertanto, il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come ha precisato poco fa il collega Battisti, sull'emendamento 1.100 il Gruppo della Margherita esprime sostanzialmente due posizioni. Io parlerò a nome di coloro che voteranno contro e spiegherò ora le ragioni di questa contrarietà.

Riteniamo inopportuno unificare le elezioni amministrative e regionali – parliamo delle prossime elezioni in cui saremo chiamati, come cittadini e cittadini, ad esprimere il nostro voto – con la consultazione referendaria. Infatti, all'istituto referendario ci si appella nel momento in cui una parte dei cittadini esprime contrarietà a ciò che il Parlamento ha prodotto, ad una legge del Parlamento. I prossimi quesiti referendari riguar-

dano una legge di carattere scientifico e giuridico, nonché etico, per cui ci si appella alle libertà di coscienza.

Riteniamo dunque inopportuno, fuorviante e sbagliato sommare nella stessa giornata problemi e quesiti completamente diversi. Il voto amministrativo e regionale presuppone lo schieramento di forze politiche e di coalizioni che – fortunatamente – si contrappongono democraticamente l'una all'altra: il fatto stesso che si contrappongono è uno dei principali segni di democrazia.

Non pensiamo solo ai quesiti referendari su cui saremo chiamati ad esprimerci, ma anche ai quesiti referendari del passato; ne citerò uno per tutti: in passato, abbiamo votato sulla caccia, se consentire o dire no alla caccia. Le forze politiche avevano al loro interno posizioni diversissime ed il quesito era completamente differente da quelli attinenti la materia della procreazione medicalmente assistita.

Riteniamo, quindi, scorretto sommare nello stesso giorno e porre agli elettori problemi così diversi l'uno dall'altro; riteniamo invece giusto che, anche attraverso la legge elettorale, si prevedano momenti elettorali diversi, nell'assoluto rispetto del voto e della libertà di pensiero dei cittadini e delle cittadine.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per sostenere l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Del Pennino, del quale vorrei ricordare il contenuto ed il significato.

Questa norma ovviamente non obbliga a celebrare nello stesso giorno le elezioni regionali, amministrative ed i *referendum*, ma dà una indicazione ben precisa stabilendo che i *referendum* previsti nell'anno 2005 vengano svolti in una domenica compresa tra il 1° aprile e il 15 giugno. In tal senso, quindi, offre la possibilità di addivenire ad un abbinamento solo eventuale dei due diversi momenti elettorali.

Desidero tra l'altro molto garbatamente sottolineare che le questioni oggetto del *referendum* non è che riguardano altro dalle scelte politiche; l'elettore è sempre accorto e quindi saprà ben distinguere, informarsi e valutare. Il legislatore, nel momento in cui è chiamato ad approvare una legge elettorale, deve anche chiedersi quale sia la situazione migliore per mettere i cittadini nelle condizioni di svolgere il proprio diritto-dovere sia per quanto riguarda le elezioni amministrative sia per quanto riguarda il *referendum*.

Potremmo invece definire altre operazioni dei semplici trucchi per far sì che la data fissata per il *referendum* capiti nella prima domenica di ponte e di bel tempo. Al contrario, credo che il nostro compito sia fissare delle regole che possano davvero mettere tutti nelle condizioni di poter scegliere secondo scienza e coscienza, assolvendo così al proprio dovere.

Ribadisco che va tenuto conto che gli elettori non sono dei bambini, ma sanno ben distinguere e compiere le loro scelte, ciò anche se dovessero votare nello stesso giorno. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

TURCI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio appoggio all'emendamento 1.100, presentato dal senatore Del Pennino.

Desidero sottolineare anch'io, come i colleghi che mi hanno preceduto, che il suddetto emendamento non impone la coincidenza nella stessa giornata dello svolgimento dei *referendum* e delle elezioni amministrative regionali. Peraltro, questo è un potere che compete al Governo, ciò è chiaro e non ci sfugge.

L'emendamento in esame consente, se approvato, che il Governo possa far coincidere nello stesso giorno (il famoso *election day*) diverse scadenze elettorali. La presentazione di questo emendamento non è casuale, infatti, non solo vuole aprire una possibilità in più per il Governo, affinché questo sia responsabile della scelta che effettua e non possa dire che è stato costretto dalla legge a compiere un determinato atto, ma vuole anche richiamare l'attenzione dello stesso Governo e del Parlamento sull'importanza del giorno che sarà fissato per la celebrazione del *referendum*, che non è indifferente.

Premesso che nulla impedisce di tenere nello stesso giorno *referendum* ed elezioni regionali ed amministrative, in ogni caso non è affatto indifferente che il Governo utilizzi l'ultimo giorno utile per la fissazione del *referendum* – cioè la metà di giugno – anziché un giorno più appropriato e conveniente per la vita dei cittadini.

Ora, poiché sono in atto autorevolissime pressioni che puntano al fallimento del *referendum* (parlo come parlamentare ed anche come componente del comitato che ha raccolto le firme per il *referendum* e quindi in rappresentanza di qualche milione di cittadini che hanno il diritto di esercitare il diritto di voto), sarebbe opportuno che il Governo creasse le condizioni perché gli italiani possano essere chiamati a esprimere la propria opinione su questioni di tale importanza in condizioni civili.

Invito, quindi, il Governo a raccogliere il messaggio preciso di questo intervento. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Del Pennino.

Non è approvato.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, fatte salve le considerazioni che ho già esposto in relazione all'emendamento del senatore Del Pennino, ci sembra che il resto del provvedimento sia in parte necessario e in parte opportuno. Il Gruppo della Margherita, pertanto, voterà a favore.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (*v. Allegato B*).

Il Senato approva.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2958) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2958, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.101, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 9.100 sul quale esprimo parere favorevole.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 9.2 e 9.3 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.5 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 9.100 (testo corretto), presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 9.8 e 9.9.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 10.1 e 10.3 sono preclusi dalla reiezione dall'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.100 e contrario sugli emendamenti 11.1. e 11.2.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto pertanto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che risultano preclusi dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto pertanto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 15.2 e 15.4 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 16.100 e contrario sugli altri.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 16.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 16.30.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 17.100 e contrario sugli altri.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 17.2 e 17.3 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 17.100, presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 18.100 e 18.101 e contrario sugli altri.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 18.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.5, presentato dai senatori Fassone e Calvi, identico all'emendamento 18.6, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.7, presentato dai senatori Calvi e Fassone, identico all'emendamento 18.8, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.9, presentato dai senatori Fassone e Calvi, identico all'emendamento 18.10, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.11, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.12, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.13, presentato dai senatori Fassone e Calvi, identico all'emendamento 18.14, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.15, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.100, presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.16, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.17, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.101, presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.19, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.20, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.22, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.23, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.26, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.27, presentato dai senatori Calvi e Fassone, identico all'emendamento 18.28, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.29, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.30, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.1, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 20.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 20.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, faccio presente che non illustro gli emendamenti perché il tempo a mia disposizione è ridotto al lumicino. Riservo, quindi, i pochissimi minuti residui per la dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 22.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 23.3 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 23.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.5, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 24.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 25.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 26 altri emendamenti oltre quello soppressivo 26.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 27.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale è stato presentato un emendamento che risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto pertanto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 35.100 e parere contrario sui restanti emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere concorde a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 35.2 e 35.3 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 35.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.100, presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 37.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.10, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Il provvedimento che ci accingiamo a votare interviene su una materia particolarmente delicata che concerne le libertà delle persone e i rapporti giurisdizionali tra Stati che hanno tradizioni, ordinamenti e regole giuridiche anche profondamente diverse tra loro.

Basti pensare, ad esempio, all'autonomia e indipendenza della magistratura, in particolare del pubblico ministero, nonché ai requisiti necessari per limitare la libertà personale; il che non può che farci ribadire la nostra contrarietà di principio ad un sistema che, di fatto, finisce con il comportare per il nostro Paese una perdita anziché un aumento dei livelli di garanzia individuali e collettivi, giuridici e sociali.

Il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato da una Costituzione rigida e quindi non è accettabile, non è ammissibile qualunque accordo, anche a livello sovranazionale, che violi le garanzie previste dalla Carta costituzionale; il che vale in tutti i campi e, a maggior ragione, rispetto al fondamentale tema della libertà personale.

È doveroso avversare qualsiasi accordo che, partendo dal tetto anziché dalle fondamenta per la costruzione di uno spazio giuridico comune, porta all'approvazione da parte dell'attuale Governo di una legge quadro tesa ad istituire il mandato di cattura europeo, cancellando le norme sull'estradizione previste dal nostro codice di procedura penale, anziché ricercare, approfondire ed approvare un comune ordinamento giuridico e regole comuni a livello di garanzie. La conseguenza è ovviamente che, con la legge quadro, le norme introdotte sono inferiori, quanto a garanzie, rispetto a quelle previste dal nostro ordinamento.

Condividiamo la necessità e l'urgenza di rafforzare e snellire la cooperazione giudiziaria per combattere una criminalità sempre più agguerrita e sovranazionale e dunque riteniamo utile costruire organismi democratici europei tesi a contrastare questi fenomeni, ma la cooperazione giudiziaria non può prescindere dalla salvaguardia delle garanzie previste dal nostro ordinamento. Sarebbe il caso, a tale proposito, di porsi alcune domande.

È opportuno proseguire nella costruzione di uno spazio comune di giustizia e sicurezza senza che siano stati definiti preventivamente i principi e le regole base del cosiddetto spazio giuridico europeo e senza che sia stato ancora adottato uno schema comune di idealità, principi e norme che ne costituiscano l'ossatura teorica?

È possibile, è coerente con i nostri valori accettare che sia valido in Europa uno strumento che limita uno dei beni più preziosi, la libertà personale, prima che siano sanciti e garantiti in un comune ordinamento giuridico i diritti e i doveri individuali e collettivi, nonché le garanzie a tutela di tali diritti?

Su questi temi riteniamo grave accettare un arretramento rispetto alle garanzie che la nostra Costituzione tutela quali diritti fondamentali dei cittadini.

Sia a livello europeo che a livello internazionale, Rifondazione Comunista ha fatto di tutto, da un lato, per evitare l'introduzione nel nostro ordinamento di un sottosistema di libertà contrastante con il regime generale del nostro ordinamento e, dall'altro, per garantire il vaglio – nel rispetto delle diverse funzioni del pubblico ministero e del giudice – di quegli elementi previsti da uno Stato di diritto, quali presupposti per poter privare un cittadino italiano, piuttosto che uno straniero presente nel nostro territorio, della libertà personale.

Per quanto il testo che ci perviene oggi possa essere stato migliorato con le modifiche apportate alla Camera, non possiamo sentirci tranquilli rispetto all'ipotizzato spazio giuridico europeo, in cui è evidente che da parte di molti, anzi direi da parte di troppi, si vuole privilegiare la sicurezza rispetto alla libertà, alla giustizia e alle garanzie, senza comprendere che senza libertà, senza giustizia, senza garanzie non vi può e non vi potrà mai essere reale sicurezza in un ordinamento democratico.

Nel disegno di legge, a nostro avviso, ci sono norme inaccettabili, quali ad esempio alcune di quelle previste dall'articolo 8, relative alla consegna obbligatoria di soggetti accusati di reati di opinione o di condotta che sono parte integrante del diritto e dovere di manifestare il proprio pensiero, il proprio dissenso, il proprio antagonismo.

Non si combatte il crimine limitando le garanzie e sacrificando i diritti inviolabili e le libertà fondamentali. Lo spazio giuridico europeo non può comportare un arretramento, ma deve determinare piuttosto un avanzamento rispetto ai principi base di uno Stato di diritto sia nazionale che sovranazionale.

Esprimeremo su questo disegno di legge un voto di astensione perché mossi dalla convinzione che uno spazio politico europeo deve avere come presupposto una condivisione dei principi di libertà, di giustizia e di cooperazione sociale e, quando sono in gioco la libertà individuali e le garanzie, le cautele non sono mai troppe. Esse non debbono, né possono essere considerate di ostacolo all'amministrazione della giustizia, in quanto elementi insostituibili, mai comprimibili e neppure da porre in secondo piano rispetto alla pur auspicabile celerità nelle decisioni ed efficacia nella lotta al crimine e alla criminalità.

Per queste motivazioni, ribadiamo il nostro voto di astensione sul disegno di legge in esame.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, colleghi, non vi è dubbio che gran parte delle difficoltà che hanno contraddistinto l'iter parlamentare di questo provvedimento, ovvero della legge attuativa dell'accordo quadro sul mandato di arresto europeo, nascono dalla decisione di procedere alla costituzione di uno spazio comune di giustizia e sicurezza

in assenza di una preventiva indicazione e definizione dei principi e delle regole di fondo di quello che viene chiamato lo spazio giuridico europeo e senza che sia stata individuata la struttura teorica, ovvero uno schema comune di valori e di principi all'interno dei quali operare.

Questa è la questione di fondo che dobbiamo affrontare, è l'ambiguità e la scommessa di questo disegno di legge: non abbiamo, non esiste in Europa un comune ordinamento giuridico dove siano sanciti i diritti e i doveri dell'individuo, né le garanzie a tutela di tali diritti; ciò nonostante procediamo a dare validità a livello europeo, in queste condizioni, a uno strumento che è volto a limitare quello che rimane il nostro bene più prezioso, la libertà individuale.

Non ci manca, cari colleghi, la consapevolezza della necessità di implementare la cooperazione giudiziaria internazionale e conosciamo l'urgenza di adottare strumenti e procedure volti a rendere la giustizia più rapida ed efficace, anche e soprattutto a livello europeo; ma dobbiamo chiederci se nel rafforzare la cooperazione giudiziaria ci sia comunque un limite che non si può valicare, perché esistono garanzie e diritti che non possono essere superati o violati per nessuna ragione.

In questo senso non possiamo neanche sottovalutare una autorevolissima indicazione, che ancora una volta ci viene dal Capo dello Stato, che ha ribadito la necessità che questo provvedimento, il mandato di arresto europeo, non sia in contrasto, ma che anzi si ponga in armonia con i nostri principi costituzionali.

È proprio su questo che vogliamo esprimere i nostri dubbi, in modo responsabile ma non per questo meno preoccupato, sul modo in cui si sta affrontando in Europa una tendenza a concepire lo spazio giuridico europeo come un ambito in cui le garanzie possono essere ridotte, e in cui le possibilità di intervento, da un punto di vista repressivo e preventivo, vengono nei fatti aumentate; una tendenza che a nostro parere rischia troppo vistosamente di entrare in conflitto con la nostra Costituzione.

Il nostro Paese si è dotato da tempo di norme di carattere costituzionale e di natura ordinaria molto avanzate, in cui forte è la tutela della garanzia dei diritti fondamentali e della garanzia di un giusto processo. Da questa situazione non dobbiamo derogare e dobbiamo invece ribadire con forza che gli atti da adottare nel nostro Paese non possono contrastare con la nostra Carta fondamentale; le garanzie che noi, grazie alle nostre leggi, assicuriamo a tutti i cittadini – anche all'interno di impegni volti alla maggiore e più disponibile collaborazione con gli altri Paesi europei – non possono essere sacrificate, o attenuate, in cambio di una presunta maggiore efficacia.

I principi della nostra Costituzione, a noi particolarmente cara, debbono essere rispettati.

Sappiamo bene che la ferocia del terrorismo impone grandi sforzi nella ricerca di mezzi di difesa e di contrasto sempre più innovativi, efficaci e raffinati; sappiamo anche che già in qualche modo alcune restrizioni nella libertà dei cittadini si sono rese necessarie proprio per meglio difendere la nostra società e per combattere la cieca barbarie del terrori-

smo: restiamo però convinti che sia fondamentale non rinunciare mai ai nostri principi e che questo sia l'elemento caratterizzante e più forte nella lotta che non riguarda solo il terrorismo ma anche altre forme di criminalità organizzata.

Lo stesso pensiamo anche rispetto allo spazio giuridico europeo che noi vediamo come un luogo di avanzamento e rafforzamento dei diritti inviolabili e delle libertà individuali e non certo come luogo di arretramento.

Dunque, i senatori del Gruppo Popolari-Udeur ritengono che, all'interno delle preoccupazioni esposte, il voto di astensione esprima con chiarezza il riconoscimento dell'inevitabilità e anche della necessità di proseguire nella strada della maggiore e più efficiente cooperazione europea e contemporaneamente le grandi perplessità nei confronti di un metodo che appare poco condivisibile: si è scelto infatti, nella decisione di edificare questo spazio giuridico europeo, di partire dal tetto, invece di garantire solide, vaste e condivise fondamenta a un progetto necessario ma difficile e ambizioso.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei motivare adeguatamente la decisione di astensione mia personale e del mio Gruppo, decisione che non mi piace mai in linea di principio, ma che tuttavia sono costretto ad assumere rispetto al testo in approvazione oggi al Senato.

L'alternativa che la mia razionalità si pone è la seguente. Da un lato, l'assoluta fiducia nell'Europa dei diritti, il ritenere sommamente importante che l'Europa dei diritti sia valida e venga, veramente prima di ogni altra Europa – l'Europa economica e quant'altro – perché la garanzia del rispetto dei diritti negli Stati contraenti anche nella materia in questione, ovverosia nella privazione della libertà, è di giovamento a quella amministrazione di giustizia rapida, efficiente e tempestiva che è nei desideri di tutti. E questo è il primo corno della discussione.

Dall'altro lato – ed è il secondo corno della discussione – si deve invece constatare come in sede di decisione quadro, che, come sappiamo, è stata approvata il 13 giugno 2002, si sia lavorato male da parte dell'Italia, perché non si sono fatti valere a sufficienza quei principi di natura costituzionale che certamente noi abbiamo il diritto di richiedere che siano rispettati anche all'interno dell'Unione Europea.

Noi abbiamo certamente posto nel testo che ci occupa un principio molto chiaro, ovverosia che non si darà esecuzione al mandato d'arresto europeo allorché vi sia violazione dei principi contenuti nella Costituzione della Repubblica, in particolare dei principi attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa.

L'affermazione di principio è assolutamente ben scritta; mi compiaccio che si faccia riferimento al giusto processo; mi compiaccio che si faccia riferimento alla tutela della libertà delle persone; mi compiaccio, infine, che si faccia riferimento ai diritti di difesa. Ma purtroppo – ahimé – come spesso succede, alla corretta enunciazione dei principi non ha fatto seguito una corretta applicazione della legge quadro, e nel testo che discutiamo vi sono numerose norme che, dopo questa giusta affermazione di principio, la contraddicono.

Citerò qualche caso, signor Presidente, colleghi, prima di terminare. Ad esempio, l'articolo 18, lettera *e*) dispone che l'Italia rifiuti la consegna, prima di dare esecuzione al mandato d'arresto, nel caso che nello Stato membro di emissione non siano previsti dei limiti massimi di carcerazione preventiva. È un'affermazione insufficiente perché, come è noto, nel nostro sistema non soltanto noi riteniamo applicabili i limiti massimi della carcerazione preventiva, ma li riteniamo applicabili per fase processuale, che è una distinzione per noi fondamentale, perché ci potrebbero essere dei limiti alla carcerazione preventiva limitata alla fase delle indagini, e poi un *sine die* dalla chiusura dell'istruttoria al termine del processo, per noi non accettabile.

E ancora, l'articolo 19, lettera *a*), prevede che, nell'ipotesi di un processo svoltosi all'estero, se ci viene richiesto di dare esecuzione delle sentenze in esso emesse, malgrado non vi sia stata la citazione della persona imputata, malgrado non sia stata notificata all'imputato, noi dobbiamo dare non di meno esecuzione a questo provvedimento dell'autorità giudiziaria straniera.

Così come, nel caso di provvedimenti di arresto per reati che non consentono l'arresto se non commessi in Italia, si verifica una incongruenza assolutamente inaccettabile per cui, ad esempio, se un italiano commette una truffa in Olanda, il magistrato olandese può chiedere all'Italia l'arresto di questa persona, mentre questa stessa persona, se commette una truffa in Italia, non può essere arrestata da un magistrato italiano.

Ciò evidentemente rappresenta una diminuzione delle garanzie inaccettabile sul piano del principio costituzionale in base al quale la legge è uguale per tutti, comunque vengano commessi determinati fatti.

È per questo, per la carenza di garanzie rispetto ai principi costituzionali, pur proclamati, di giusto processo, di tutela della libertà e dei diritti di difesa, che il mio Gruppo è costretto a manifestare un voto di astensione, pur confermando chiara e forte la nostra adesione ad un'Europa prima di tutto dei diritti, delle garanzie, della circolazione di fatti processuali, perché solo attraverso questa Europa si realizza nella parte più delicata e difficile, ovverosia in materia giudiziaria, l'Europa medesima.

In questo contrasto sta la motivazione del nostro voto d'astensione. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e del senatore Vallone*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della seduta antimeridiana abbiamo già espresso fondate riserve su questo provvedimento. Il nostro Gruppo si asterrà, perché abbiamo più volte chiesto che l'Italia apponesse la sua firma sotto questa decisione quadro, partecipando così allo sforzo di definire uno spazio di cooperazione giudiziaria europea.

Arriviamo molto in ritardo e non intendiamo segnalare con un voto sfavorevole un'intenzione contraria circa la necessità di costruire uno spazio giudiziario europeo funzionante ed efficace di fronte ai fenomeni di criminalità o di terrorismo che si vanno profilando, nell'esigenza di un raccordo più forte tra le autorità investigative e giudiziarie d'Europa. Ripeto, non vogliamo dare questo segnale. Siamo, infatti, a favore della creazione di uno spazio giudiziario europeo che abbia la capacità di essere più incisivo e di garantire una maggiore tutela per i cittadini europei rispetto alla criminalità e al terrorismo.

Tuttavia, come ho cercato di spiegare questa mattina in fase di illustrazione degli emendamenti, questo mandato di arresto europeo ha il sapore della legge sulle rogatorie che approvammo nel 2001. Esso pone, infatti, una serie di filtri e di barriere alla funzionalità dell'istituto del mandato d'arresto europeo: lo annuncia ma fa di tutto per ostacolarne il funzionamento.

Credo che ciò rappresenti una specie di tradimento che il Parlamento compie nei confronti dei cittadini che si illudono che oggi si compia un primo passo importante in tale direzione. Si dice che anche l'Italia procede in quella direzione, ma non è così in quanto il nostro Paese non partecipa a questo Trattato internazionale con lo spirito con cui si costruiscono i Trattati internazionali.

L'Italia si presenta ultima a questo appuntamento, con la pretesa di non essere neanche un *primus inter pares* rispetto ai *partners* europei, ma di essere un *dominus* che impone il suo diritto, che impone i suoi codici, che pretende di verificare e di sindacare l'operato di magistrature di altri Paesi democratici in tutte le virgole, che non si fida del rispetto dei principi generali del diritto e di quello dei principi costituzionali, ai quali ci siamo appellati anche nei primi articoli di questo provvedimento.

Non si accontenta di ciò, non si accontenta di vedere salvaguardati quei principi che comunque le convenzioni internazionali salvaguardano, ma pretende anche che tutto l'*iter* processuale degli altri Paesi si adegui per filo e per segno all'*iter* processuale da noi vigente. Ebbene, credo che la pretesa di stabilire rapporti di collaborazione con gli altri Paesi indicando il proprio primato, non la propria disponibilità a collaborare, con la pretesa che il proprio diritto valga anche per gli altri, di conseguenza rifacendo in casa nostra processi che altri hanno già fatto, sia assolutamente estranea allo spirito di questo provvedimento. I Trattati internazionali non si fanno in questo modo.

Non ci sentiamo pertanto di dare un voto positivo al provvedimento; la nostra è anzi un'astensione critica e ci incaricheremo anche di far capire ai cittadini che ci hanno seguito in questa richiesta di accelerare l'iter del provvedimento le ragioni per cui non l'abbiamo approvata. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, al nostro Gruppo è rimasto un tempo veramente esiguo per la dichiarazione di voto; naturalmente lo rispedirò e dirò, in via assolutamente sintetica, che noi ci asterremo.

Signor Presidente, questo disegno di legge reca le firme di alcuni deputati del Gruppo dei DS: ciò sta a significare che noi questa legge l'abbiamo voluta. E malgrado si tratti di un'adesione, di un adeguamento ad un trattato internazionale che è stato voluto anche dal Governo, quest'ultimo non ha ritenuto di dover presentare al riguardo un disegno di legge.

Voglio dire con molta chiarezza che noi siamo nettamente favorevoli all'introduzione dell'istituto del mandato d'arresto europeo. D'altra parte, però, siamo altrettanto nettamente contrari alla disciplina attuativa con cui il disegno di legge recepisce l'istituto nell'ordinamento italiano.

Ho già spiegato a lungo, nel corso di questa mattina, le ragioni del dissenso: in realtà, vi è un anomalo sindacato da parte dell'Italia della democraticità dell'ordinamento degli altri Stati e ciò è inconcepibile nel momento in cui superiamo l'istituto dell'extradizione ed entriamo in un'area di cooperazione, dove la sicurezza e la libertà dei cittadini europei vengono regolate in modo omogeneo.

Pretendere di applicare il codice di procedura italiano mi sembra un ostacolo formale all'attuazione pratica di questa legge. Conosco l'ostilità con cui il ministro della giustizia Castelli si è speso per impedire che questo Trattato, questa legge, venisse alla luce e l'Italia aderisse al modello europeo di attenuazione dei livelli di ostacolo all'extradizione, che rappresenta uno dei tasselli della cooperazione giudiziaria in Europa.

Non essendo riusciti a bloccare l'adesione a quel Trattato, si è creato un modello così rigido ed articolato, direi così fortemente radicato nei cavilli del nostro sistema processuale da renderlo inapplicabile. Di qui la nostra astensione.

Concludo auspicando che le modifiche che noi abbiamo introdotto e che la Camera dovrà di nuovo valutare consentano un'attenuazione di tale rigore; altrimenti, come ho già detto, l'Italia diverrà il ricettacolo della criminalità europea perché tutti verranno nel nostro Paese, sapendo di essere garantiti da un sistema processuale che non consentirà, nell'area della cooperazione europea, livelli adeguati di estradizione.

Di qui le ragioni della nostra astensione. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale. In considerazione di quanto detto fino a questo momento nel corso dei lavori parlamentari anche da parte del relatore su questa legge, ritengo vi sia veramente poco da aggiungere.

Forse si dirà che siamo arrivati a questa decisione con un po' di ritardo. Avevamo delle perplessità, ad onor del vero non ancora compiutamente superate, riferite al processo di formazione della decisione cui in questo momento desideriamo adeguarci.

La verità è che non è giusto quanto è stato detto dall'opposizione, e cioè che vi è stata la volontà di imporre un primato da parte dell'Italia nel contesto comunitario. La verità è che si tende, e si è fatto di tutto a tale scopo, a salvaguardare i propri riferimenti normativi; ciò non in ossequio ad un principio vuoto e senza senso, ma al fine di assicurare ai nostri cittadini una forma di maggiore tutela.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ci sarebbe piaciuto partire dalla Costituzione europea e da lì arrivare ad un diritto penale, sostanziale e processuale analogo o comunque omogeneo nei Paesi dell'Unione. Sarebbe stato così molto più semplice far passare dei principi e molto più logico accoglierli nel proprio ordinamento giuridico. Tuttavia, si è scelto, probabilmente più a torto che a ragione, quest'altro tipo di percorso, muovendo anche da considerazioni di carattere pratico che hanno indotto a imboccare una scorciatoia temporanea, il testo che ci apprestiamo ad approvare e su cui Forza Italia si dichiara favorevole.

L'elaborazione di una Costituzione e di uno spazio giuridico europei, uno dei pilastri fondamentali della vera unione politica, si caratterizza per i numerosi confronti e le molte discussioni di lungo termine. Pensiamo, ad esempio, alla discussione sul reato associativo, alla sua assenza in alcuni degli ordinamenti dei Paesi dell'Unione Europea e alla sua presenza nel nostro; pensiamo all'assenza di altre misure, come quelle di prevenzione patrimoniale, negli altri Paesi dell'Unione Europea. Si è scelta, quindi, questa strada per consentire una risposta rapida ed efficace nei confronti di un crimine sempre più transnazionale.

Quando sento parlare della necessità di incrementare la cooperazione giudiziaria, mi chiedo come ciò possa avvenire se le rogatorie vengono già considerate da tutti i magistrati, procura nazionale antimafia in testa, uno strumento superato e se i nostri *partners* dell'Unione Europea non ci ri-

spondono e non procedono neppure alla ricerca di latitanti per reati di mafia gravissimi presenti sul loro territorio.

Questo è il tema su cui ci dobbiamo confrontare. Il problema non è soltanto affermare la supremazia e il primato dell'Italia. L'Italia ha già il primato nella legislazione giuridica, in particolare quella antimafia, perché purtroppo ha vissuto un'esperienza caratterizzata da una lunga scia di sangue che ha condotto ad una legislazione estremamente avanzata che i nostri *partners* europei non hanno. L'Italia però ha un primato anche in tema di garanzie. Il nostro è un sistema di garanzie di gran lunga superiore a quello di Francia, Germania e Gran Bretagna.

È evidente che se da un lato dobbiamo dare una risposta rapida e soprattutto efficace, dall'altro non possiamo che riconoscere ciò che i *partners* dell'Unione Europea ritengono di particolare pericolosità sociale in relazione al loro contesto. Sotto questo profilo, se un reato in un altro Paese dell'Unione Europea viene ritenuto passibile di custodia cautelare, ciò vuol dire che ha una considerazione di pericolosità sociale di gran lunga superiore alla nostra, che noi però dobbiamo rispettare anche se nel nostro Stato ciò non avviene.

È questa la chiave che conduce ad una risposta rapida ed efficace: un principio di reciproco affidamento, temperato da una serie di garanzie che il nostro Paese appresta.

Il nostro Paese non potrà mai diventare, grazie a questa legge, il ricettacolo di tutti i criminali perché alziamo barriere garantiste: nulla di tutto ciò, perché le stesse barriere garantiste non impediscono ai nostri magistrati di arrestare continuamente pericolosi delinquenti; con lo stesso metro, evidentemente, non si può valutare l'accoglimento di misure cautelari emesse da altre magistrature, però non possiamo andare oltre i limiti segnati dalla nostra Costituzione e non possiamo tollerare eccessi.

Ecco perché, alla fine, si è costretti ad accedere a questa sorta di scorciatoia, nella convinzione che il vero passo avanti sarà compiuto, dopo la ratifica della Costituzione europea, con l'introduzione a cascata di quelle norme che renderanno veramente operante il pilastro giuridico, vero momento di unione politica dell'Unione Europea, con tutto ciò che comporterà nel senso di una omogeneizzazione complessiva degli ordinamenti dell'Unione medesima.

Sono queste le ragioni per cui Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento legislativo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Onorevoli colleghi, dovremmo ora affrontare la discussione del disegno di legge n. 3271. Il messaggio dalla Camera dei deputati è testé pervenuto; naturalmente le Commissioni competenti debbono esprimere il parere di rito. Ho sollecitato le Commissioni stesse affinché provvedano alla formulazione di questo parere entro le ore 19.

Sospendo pertanto la seduta fino a tale ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,57, è ripresa alle ore 19).

Presidenza del vice presidente SALVI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3271) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3271, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice D'Ippolito, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, il decreto-legge in esame contiene alcune modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, ridefinendo i presupposti necessari per l'ammissione delle imprese in crisi alla speciale procedura di ristrutturazione industriale e finanziaria introdotta dal recente decreto-legge n. 347 del 2003, poi convertito nella legge n. 39 del 2004. In tale modo, viene ampliata la platea delle imprese che possono avvalersi di tale peculiare procedura di ristrutturazione per fronteggiare efficacemente alcune situazioni di crisi.

Il provvedimento, che consiste in un solo articolo, modifica pertanto i requisiti necessari per l'applicazione della procedura. In primo luogo, viene ridotto il requisito relativo al numero dei dipendenti, che passa da 1.000 a 500, e all'esposizione debitoria, che passa da un miliardo a 300 milioni di euro. In secondo luogo, viene considerata, non solo l'impresa singola, ma anche il gruppo in cui si inserisce, tenendo conto dell'articolazione strutturale delle grandi imprese.

Le disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame non presentano profili di contrasto con la disciplina comunitaria, sia perché si limitano ad estendere l'ambito di applicazione delle procedure sia, soprattutto, perché non recano misure volte a prevedere direttamente il ricorso alla garanzia del tesoro dello Stato, né introducono ulteriori tipologie di agevolazioni pubbliche non rientranti tra le misure autorizzate dalla Commissione europea.

L'intervento del provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea è dunque volto ad ampliare la platea delle imprese che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Si tratta pertanto di un provvedimento utile, che consente di garantire la necessaria continuità nello svolgimento delle attività delle imprese in crisi, attraverso il meccanismo dell'insediamento di un commissario straordinario che potrà quindi agire con pieni poteri, fermi restando la procedura concordata ed il sindacato dell'autorità giudiziaria sullo stato di insolvenza.

Per tali ragioni e tenuto conto dell'imminente scadenza del decreto-legge, appare indispensabile l'immediata approvazione del disegno di legge di conversione.

Si segnala, infine, l'opportunità di un successivo intervento normativo organico che armonizzi le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 270 del 1999 ai principi contenuti nel decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004. Ciò è al fine di definire una procedura unitaria di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bastianoni. Ne ha facoltà.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ancora una volta l'Assemblea del Senato si trova a dover affrontare il problema di una crisi industriale, relativamente all'insolvenza di un'azienda importante, che interessa molti lavoratori italiani e che necessita, in assenza di un quadro di riferimento organico e complessivo, di una legge che potremmo definire l'ennesimo provvedimento-fotografia che interviene a fronteggiare una situazione di crisi aziendale.

Come Gruppo della Margherita, siamo consapevoli della difficoltà di tale situazione e, pertanto, non ci opporremo all'approvazione del disegno di legge in esame; riteniamo, tuttavia, opportuno svolgere in questa sede alcune considerazioni.

Innanzitutto, sembra quasi che la maggioranza ed il Governo si siano attestati su una posizione difensiva per fronteggiare, di volta in volta, situazioni emergenziali legate a crisi aziendali; sembra quasi che il nostro Paese, posto su un piano inclinato verso una progressiva fase di deindustrializzazione, ormai manchi della visione propria di un Paese avanzato e moderno.

Ci chiediamo il motivo per cui il Parlamento non interviene, se non fronteggiando queste crisi aziendali, affrontando invece una grande questione, che è stata peraltro già annunciata dal Governo. Mi riferisco al provvedimento legato alla competitività del sistema Italia, che avrebbe dovuto accompagnare la legge finanziaria, ma che è sparito in qualche cassetto (non sappiamo più neanche di quale Ministero, visto che il ministro competente Marzano è stato pressoché esautorato delle sue deleghe).

Ci troviamo, quindi, in assenza di una politica positiva per l'impresa, anche e soprattutto per la piccola e media impresa che sta vivendo una crisi al proprio interno, una fase di sofferenza, senza poter beneficiare di provvedimenti come quello in esame. Noi chiediamo, allora, che il vuoto di azione politica venga colmato attraverso un'azione compiuta, alla quale non mancheremo di offrire il nostro contributo nelle Aule parlamentari.

Certamente manca una piattaforma di confronto ed il Governo non offre spunti ed elementi. Probabilmente la scelta operata con l'ultima finanziaria di destinare le risorse alla fantomatica riduzione delle tasse mette oggi a disposizione pochi spiccioli per fronteggiare la sfida che abbiamo davanti, cioè quella di recuperare quote sui mercati internazionali. Infatti, negli ultimi anni abbiamo compiuto un vistoso arretramento: da oltre il 4 per cento delle quote internazionali di mercato prodotte dal *made in Italy* a circa il 3 per cento.

Manca una visione di queste problematiche; manca una politica per l'industria e non mi riferisco solo a quelle iniziative che hanno un costo, ma anche a quelle iniziative che, a costo zero, potrebbero migliorare la competizione, i nostri *asset* produttivi di grande valore.

Le nostre imprese, infatti, sanno fare bene i loro prodotti, ma sono lasciate sole mentre altri Paesi *partners* europei hanno posto in essere delle strategie di attacco per aggredire il mercato internazionale. Quindi, da questo punto di vista, siamo di fronte ad un *vulnus*.

Vi è un altro elemento, a nostro avviso, sul quale il Governo dovrebbe maggiormente incidere – mi rivolgo sempre al Ministro competente – ed è la liberalizzazione. Il nostro Paese manca, cioè, di un'azione convinta tesa ad aprire il mercato, a favorire la concorrenza e, quindi, anche i consumatori.

Si pensi che la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie qualche settimana fa ha emanato una circolare interpretativa, che si riferisce alla legge Marzano sull'energia, una legge che doveva essere di sistema, per diminuire il *gap* dei costi che il nostro Paese paga dal punto di vista energetico (e non apro in questa sede polemiche con chi rilancia l'argomento del nucleare sapendo benissimo che rimettere a regime in questo Paese, al di là delle posizioni favorevoli o contrarie, una politica del nucleare significa parlare da qui all'eternità). Ebbene, tale circolare si permette di forzare i contenuti della legge e di dichiarare che i termini del periodo transitorio restano aperti fino al 2010, mettendo in una grave situazione di incertezza tutti gli operatori del settore, compresi gli enti locali.

Mi chiedo: siete al corrente che un direttore generale del Ministero fa questo? Condividete tale azione o non è il caso che qualcuno ricordi a costui che il Parlamento è ancora sovrano dal punto di vista della legislazione ed è rappresentativo della volontà popolare? A mio parere molto occorre ancora fare se vogliamo davvero guidare una fase difficile come quella in corso.

Non ci opporremo al merito del provvedimento. Si sono posti dei correttivi rispetto al decreto precedente che riguardava la vicenda Parmalat prima e la vicenda Alitalia poi; si sono ridotte le dimensioni della soglia dei dipendenti e il livello dell'insolvenza. Ben comprendiamo che la situazione richiede un intervento emergenziale, ma tutto questo non basta a salvarci l'anima! Non possiamo di volta in volta intervenire, tramite *spots* su singole questioni, in assenza di una visione strategica generale, organica, di cui tutti avvertiamo l'esigenza e l'urgenza.

Per queste ragioni, signor Presidente, non ci opporremo all'approvazione del decreto, ma vorremmo che l'Assemblea si occupasse più concretamente e puntualmente di questioni che riguardano il rilancio economico del sistema economico ed industriale del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiusoli. Ne ha facoltà.

CHIUSOLI (*DS-U*). Signor Presidente, devo dire francamente, parafrasando un capo politico e militare dei pellerossa, che non avrei quasi più voglia di combattere perché ormai sembra di combattere contro i mulini a vento. La produttività del combattimento si riduce a zero, anche perché il contendente esce dal campo di battaglia e non si confronta.

Vorrei in premessa svolgere una sola considerazione sulla gestione parlamentare di questo provvedimento, che definisco inqualificabile ed offensiva del ruolo del Senato della Repubblica, che mi aspetterei fosse tu-

telato da questa Presidenza. In sostanza, stiamo affrontando in quaranta minuti un provvedimento per il quale la Camera dei deputati ha impiegato quaranta giorni. Credo non sia possibile proseguire in questo modo il nostro lavoro, pensando che la nostra dignità continui ad essere senza tutela.

Per quanto riguarda il merito, certamente il nostro Gruppo non può né vuole opporsi ad un provvedimento che è nell'interesse dell'imprenditoria nazionale e dei lavoratori di un'importante azienda. Ciò detto, questo è l'unico elemento positivo del disegno di legge in discussione, che, pur ovviamente senza farne il nome, è tarato sulla crisi di un gruppo ben preciso.

Come diceva il collega Bastianoni, fotografa un caso e adegua la legge a quel caso. Mi chiedo e chiedo al Governo: e quando, Dio non voglia, si verificherà un caso diverso, che faremo? Tareremo nuovamente lo strumento? Non è oggettivamente possibile, signori del Governo.

Se avessimo avuto il tempo per affrontare seriamente il provvedimento avremmo voluto costruire insieme a voi, maggioranza e Governo, uno strumento legislativo di interesse generale per affrontare questioni cruciali. Penso, ad esempio, alla crisi generata nell'indotto delle imprese soggetto principale della legge, alla riforma del diritto fallimentare (che langue nonostante le diurne dichiarazioni), alle procedure dell'amministrazione straordinaria, all'istituzione di sezioni specializzate dei tribunali (non è infatti possibile che materie di tale specializzazione continuino ad essere affidate a giudici di cultura generale), all'istituzione di parametri e soglie per l'accesso alla norma, alla verifica dei poteri del Ministro, perché non sempre si trovano commissari come Enrico Bondi per la Parmalat.

Signor Presidente e colleghi, vorrei ricordare quanto è stato rilevato alla Camera dei deputati senza trovare alcuna risposta. È stato nominato commissario straordinario della società oggetto di questo provvedimento legislativo l'azionista di controllo di una società produttrice di manufatti di ceramica, che nel 1997 acquisì un marchio storico del settore. Questo imprenditore ha rilevato la quota di maggioranza dell'azienda produttrice di ceramica di proprietà dell'imprenditore Salvatore Ligresti.

Le strade dei due *manager* tornano oggi a incrociarsi nel settore del trasporto aereo, perché Ligresti, attraverso il fondo tricolore, è anche azionista di minoranza della compagnia aerea finita in amministrazione straordinaria e ora affidata alle cure di questo imprenditore.

Dunque, il commissario straordinario non è un commercialista o un avvocato, è un imprenditore; in particolare, è azionista di riferimento di una società. Sulla base di un comunicato stampa di tale società risulta che la società di revisione ha depositato la relazione sulla revisione contabile della relazione semestrale 2004, dalla quale risulta che non è stata in grado di esprimersi sulla conformità ai criteri previsti dal regolamento CONSOB per la relazione semestrale.

Quindi, in questo caso non vi è la relazione di certificazione, a meno che non sia intervenuta in questi giorni. E se osserviamo i punti oggetto

dei rilievi della società di revisione, notiamo che si tratta della valutazione del magazzino e di altre poste significative.

Inoltre, mi risulta che questa società nel corso del 2004 ha perso in borsa il 65-70 per cento del proprio valore (insomma, sarebbe anche nella *black list* della CONSOB) e l'azionista di riferimento di questa società è stato nominato commissario straordinario dell'azienda oggetto del provvedimento in esame. Ripeto, non tutti sono degli Enrico Bondi, e quindi sarebbe stato necessario che nel costruire lo strumento legislativo avessimo potuto anche adottare delle norme di controllo e di verifica su questo aspetto.

Signor Presidente, questo provvedimento è l'ulteriore conferma dell'assenza di una politica industriale di questo Governo. Non è vero quello che un autorevole collega ripete spesso, che la miglior politica industriale che un Governo possa avere sia quella di non averla. Ne abbiamo avuto oggi stesso una dimostrazione in 10ª Commissione affrontando le questioni che riguardano le Acciaierie di Terni, una situazione classica in cui ci si trova nel deserto di azione governativa.

Sarebbe stato necessario predisporre una legislazione che affrontasse la generalità dei casi di crisi, che affrontasse le questioni della conservazione del patrimonio industriale nazionale. Sarebbe stato necessario un provvedimento di rilancio dell'imprenditoria nazionale, quel provvedimento sulla competitività, su cui il ministro Marzano ha giocato gli ultimi spiccioli di un'ormai inesistente credibilità.

Allora noi non ci opporremo a questo disegno di legge perché esso è nell'interesse dei lavoratori di un'azienda ed è nell'interesse dell'imprenditoria di questo Paese. Tuttavia, è un provvedimento assolutamente incapace di affrontare le questioni e i nodi veri delle crisi di questo Paese; un provvedimento assolutamente incapace di affrontare azioni di politica industriale, un provvedimento che viene operato nel completo stravolgimento delle norme di una equilibrata gestione parlamentare. Non ci sarebbe nessun motivo per parlarne in termini positivi; resta il fatto che l'unico faro che ci guida è l'interesse dell'impresa nazionale dei lavoratori di questo Paese. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi del contributo che hanno offerto al nostro dibattito per aver sostanzialmente condiviso, nonostante i rilievi critici sulla gestione parlamentare del decreto, pure condivisibili, l'importanza nel merito di un provvedimento che vuole dare risposta a situazioni di crisi di grandi imprese.

Mi pare ingenerosa la censura che, pur nella logica delle parti, si esprime da parte dell'opposizione sulla presunta incapacità di visione prospettica di questo Governo nell'ambito di una politica strategica e di sviluppo industriale. Se di crisi industriale si può parlare nel nostro Paese,

credo che le cause non siano attuali, bensì antiche e che la responsabilità di questo, come di qualsivoglia Governo, debba ravvisarsi non solo nella sua capacità di affrontare l'emergenza, ma anche nella sua volontà di affrontare in prospettiva e in modo strategico il progetto di sviluppo futuro. Ebbene, credo che nessuna di queste due linee di intervento e di impegno possa dirsi carente in questo Governo.

Certo, all'interno di una visione di sviluppo integrato di un sistema Paese, si deve saper assicurare competitività all'impresa e possibilità di tenuta sul mercato attraverso percorsi che mi sembra siano stati però già ampiamente delineati dal nostro Governo e da questa maggioranza.

Per ultimo, ma non da ultimo, desidero ricordare l'importanza di quel provvedimento sull'internazionalizzazione delle imprese che è stato da poco esaminato dal Senato e che esiterà a breve nell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di passi in avanti importanti, anche se è certo che tanti passi debbono ancora essere compiuti, ma non credo che questo Governo voglia rimanere inerte e che il provvedimento in esame possa essere accusato di parzialità. Proprio le disposizioni che con esso sono state introdotte ampliano, infatti, la platea dei beneficiari e quindi offrono alle imprese in crisi una maggiore possibilità di utilizzo delle medesime. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e del senatore Valditara*).

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo, sottosegretario Cota, che per la prima volta interviene nell'Aula del Senato e al quale rivolgiamo il nostro benvenuto e il nostro augurio, se intende intervenire in replica.

COTA, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Poiché agli articoli del decreto-legge da convertire non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO (AN). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per esprimere il voto di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame.

In verità, desidero lievemente dissentire da quanto è stato dichiarato dai colleghi dell'opposizione: questo non è un provvedimento mirato o frutto di una situazione fotografata e riprodotta in un testo legislativo.

D'altra parte, per rendersi conto di ciò è sufficiente una semplice lettura del testo; con questo provvedimento, infatti, si modifica una legge già esistente per renderla più idonea a sopperire alle emergenze.

A mio avviso, credo che vada apprezzato l'intervento del Governo, proprio in considerazione della tempestività con cui è intervenuto per porre riparo a delle situazioni di emergenza e di grande rilievo sociale ed economico. Ritengo che vada anche riconosciuta la linearità e la compostezza con cui il Governo è riuscito a fornire una risposta adeguata al problema.

Si è ritenuto di estendere una normativa specifica e diretta esclusivamente a situazioni particolari, ad altre che si verificano più frequentemente; infatti, ridurre il numero dei dipendenti e l'entità della situazione debitoria, consentendo di far riferimento a questa normativa anche nell'ipotesi di gruppi di imprese, a mio avviso, significa rendere la normativa stessa più adattabile e quindi accettabile e per ciò stesso attuabile.

Esprimeremo un voto positivo, ritenendo che non sia questo il momento per far riferimento a tante altre questioni quali quelle in materia di energia, che pure sono state richiamate; tanto meno mi sembra che vi siano le condizioni per imputare al Governo la mancanza di una strategia complessiva che sia di supporto alla situazione industriale. A parte la considerazione per cui una normativa di questo genere non manca assolutamente, bisogna considerare anche che da parte dell'opposizione non è venuta alcuna formulazione in tal senso, né, tanto meno, sono state avanzate proposte alternative.

La verità è che ogni occasione è buona per fare opposizione. (*Commenti della senatrice Piloni*). Di questo ci rendiamo conto, apprezziamo il vostro apporto, ma non possiamo fare a meno di sottolineare la bontà e l'efficienza dei nostri interventi. (*Applausi dal Gruppo AN*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto di astensione da parte del Gruppo Verdi-l'Ulivo e soprattutto, a differenza del collega che mi ha preceduto, per richiamare l'attenzione sul fatto che questo provvedimento è assolutamente tarato su una crisi industriale che ha nome e cognome: quello della società «Volare». Esso, infatti, modifica i presupposti per l'ammissione alle procedure di ristrutturazione industriale e finanziaria, dimezzando sostanzialmente i requisiti relativi al numero dei dipendenti e all'esposizione debitoria.

Quindi, come dicevo prima, è fatto in una precisa direzione, quella di venire incontro alla situazione di crisi della società «Volare». Si tratta dunque di un provvedimento finalizzato, che viene dopo quelli sulla Parmalat e su Alitalia, inseriti in una logica di emergenza. È un provvedimento certamente necessario per rispondere ai bisogni, alle esigenze dei

lavoratori che si trovano di fronte alla prospettiva di perdere l'occupazione, ma che è legato alla logica dell'emergenza.

È necessario, invece, come è stato già detto, affrontare globalmente la crisi industriale del nostro Paese e non caso per caso; è necessario soprattutto abbandonare la logica contraddittoria e schizofrenica che contraddistingue la politica del Governo al riguardo, nel senso che si interviene su alcune crisi finalizzate e ci si rifiuta di intervenire, per esempio, su altre situazioni: faccio riferimento al caso di Terni, come pure a quello clamoroso della Fiat.

Soprattutto, signor Presidente, occorre intervenire con una politica industriale adeguata alle crisi che si stanno verificando nel nostro Paese e alle nuove esigenze della globalizzazione, che è quello che manca alla politica del nostro Paese e alla politica di questo Governo, che ha sempre sottovalutato questo aspetto.

In conclusione, signor Presidente, confermo il voto di astensione da parte del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

MACONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, annuncio, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, il voto di astensione sul provvedimento in oggetto; un voto che – tengo subito a precisarlo – da parte del nostro Gruppo è un atto di responsabilità nei confronti della crisi del gruppo «Volare» e soprattutto nei confronti delle centinaia di lavoratori coinvolti in tale situazione, altrimenti il nostro atteggiamento sarebbe stato molto più critico, per le puntuali osservazioni già svolte dal collega Chiusoli in sede di discussione generale.

Credo che in questi casi non ci si possa limitare, come è avvenuto, a rincorrere le singole crisi industriali, adeguando di volta in volta la legislazione all'emergenza di turno. Abbiamo già sostenuto, nel corso della discussione sul decreto emanato dopo il caso Parmalat, che sarebbe stata necessaria una normativa più puntuale, che tenesse conto dell'apparato industriale italiano e quindi della reale consistenza della situazione di crisi della nostra industria, che semplificasse le norme per il ricorso alla procedura di crisi e soprattutto che associasse nella tutela l'apparato delle piccole e medie imprese che subiscono le conseguenze della crisi di grandi gruppi, che introducesse criteri di maggiore tutela e di maggiore trasparenza a vantaggio dei consumatori, spesso i primi a pagare le conseguenze delle crisi.

Il Governo non ha fatto niente di tutto ciò: non lo ha fatto in occasione della discussione del decreto sulla Parmalat, né tanto meno lo fa oggi, in occasione della discussione di questo secondo provvedimento. Confermiamo, pertanto, il nostro voto di astensione, ma continuiamo a sollecitare una legislazione più puntuale, più aderente alla situazione industriale del nostro Paese e maggiormente improntata a criteri di semplicità

e di trasparenza a tutela dei consumatori. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC*).

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, è stato detto – e ribadiamo questa convinzione – che il provvedimento in esame è legato ad un caso specifico.

Sia chiaro: siamo consapevoli che sono in gioco le vicende personali di centinaia di lavoratori e di famiglie e pertanto, con senso di responsabilità, con la nostra presenza in Aula e con un atteggiamento non oppositivo, consentiremo la conversione del decreto. Tuttavia, per il futuro, chiediamo che la materia delle crisi aziendali venga affrontata e risolta, attraverso procedure individuate, trasparenti e certe, in maniera unitaria, così da evitare disparità e discriminazioni inaccettabili tra impresa e impresa e tra singoli lavoratori.

In questa direzione e con questo spirito, ci accingiamo ad esprimere un voto di astensione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

TUNIS (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUNIS (*UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella considerazione che si rende indispensabile approvare il decreto-legge in scadenza, si delinea anche una politica favorevole ai lavoratori che si trovano nella condizione di perdere il posto di lavoro per le difficoltà delle aziende in crisi.

L'UDC ritiene che questo provvedimento rappresenti un serio sforzo per disciplinare la ristrutturazione delle imprese insolventi, ne condivide i principi e dichiara, pertanto, il voto favorevole dei propri senatori. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo esauriti gli argomenti in calendario per la seduta antimeridiana di domani, la stessa non avrà più luogo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 27 gennaio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 gennaio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,35).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 (3243)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. I comuni di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente quello fissato per la votazione.

3. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora efficaci e irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.

EMENDAMENTO

1.100

DEL PENNINO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Nell'anno 2005 i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione vengono svolti in una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 15 giugno».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958)

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato*(Consegna obbligatoria)*

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della mi-

sura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc) falsificare mezzi di pagamento;

- dd)* operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;
- ee)* operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ff)* acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- gg)* costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;
- hh)* cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;
- ii)* commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ll)* impossessarsi di una nave o di un aereo;
- mm)* provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

EMENDAMENTI

8.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Consegna obbligatoria*). - 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione per i reati i cui elementi costitutivi siano riconducibili, in modo totale o prevalente, all'elenco del comma 2 dell'articolo 2 della decisione quadro, sempre che il massimo della pena o della misura di sicurezza privata dalla libertà personale sia pari o superiore a tre anni per i reati».

8.100

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*
_____**8.101**

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di minaccia».*
_____**8.2**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Respinto***Al comma 1, lettera s), dopo la parola: «esaltare» sopprimere le parole: «per razzismo o xenofobia».*
_____**8.3**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Al comma 2, dopo le parole: «e se la stessa corrisponda», aggiungere le seguenti: «nei suoi elementi costitutivi essenziali».*
_____**8.4**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Sopprimere il comma 3.*
_____**8.5**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Respinto***Al comma 3, sopprimere le parole: «senza propria colpa».*

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato con un emendamento

(Ricezione del mandato di arresto. Misure cautelari)

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

EMENDAMENTI

9.1

FASSONE, CALVI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Ricezione del mandato di arresto). – 1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e 4, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto».

9.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Al comma 1, sostituire le parole: «presidente della corte d'appello» con le seguenti: «presidente del tribunale», ovunque ricorra.

9.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Al comma 1, sostituire le parole: «procuratore generale» con le seguenti: «procuratore della Repubblica», ovunque ricorra.

9.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «altra corte di appello» con le seguenti: «altro tribunale».

9.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, assegna la questione ad apposita sezione del tribunale denominata "sezione specializzata per l'esame dei mandati di arresto europei" che, sentito il procuratore della Repubblica, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

4-bis. La sezione specializzata per l'esame dei mandati di arresto europei è composta da un numero di tre magistrati individuati dal presidente del tribunale tra quelli assegnati alle funzioni giudicanti in materia penale nel circondario del tribunale, secondo un criterio di rotazione trimestrale».

9.100 (testo corretto)

CARUSO Antonino

Approvato*Sostituire il comma 6, con i seguenti:*

«6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

9.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nessuna misura può essere applicata nelle ipotesi di cui all'articolo 3 della decisione quadro».

9.9

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «irrogata» con la seguente: «applicata».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Inizio del procedimento)

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI

10.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Sostituire le parole: «presidente della corte d'appello» con le seguenti: «presidente del tribunale», ovunque ricorra.

10.2

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Respinto

*Al comma 2, dopo la parola: «difensore» aggiungere le parole:
«senza ritardo».*

10.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

*Al comma 4, sostituire le parole: «procuratore generale» con le se-
guenti: «procuratore della Repubblica».*

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato con un emendamento

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

EMENDAMENTI

11.1

FASSONE, CALVI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria). – 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 9, comma 1, la polizia giudiziaria che abbia proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale».

11.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). – 1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente del tribunale nel cui circondario il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale».

11.100

CARUSO Antonino

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «il fermo» con le altre: «il provvedimento».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

*(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa
della polizia giudiziaria)*

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

EMENDAMENTO

12.1

CALVI, FASSONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Adempimenti esecutivi)*. – 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ovvero che abbia comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati nei commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Convalida)

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

EMENDAMENTO

13.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (*Convalida*). – 1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente del tribunale o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore della Repubblica, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente del tribunale, o il magistrato da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10, assegnando la questione alla sezione specializzata del tribunale per l'esame dei mandati di arresto europei.

3. Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di venti giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato*(Consenso alla consegna)*

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso

immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

EMENDAMENTI

14.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Al comma 1 e ovunque ricorra, sostituire le parole: «presidente della corte d'appello» con le seguenti: «presidente del tribunale».

14.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Al comma 4, sostituire le parole: «procuratore generale» con le seguenti: «procuratore della Repubblica».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione)

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

EMENDAMENTI

15.1

FASSONE, CALVI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Misure cautelari*). - 1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in

udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole».

15.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Sostituire le parole: «presidente della corte d'appello» con le seguenti: «presidente del tribunale», ovunque ricorra.

15.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

15.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Al comma 2, sostituire le parole: «corte d'appello» con le seguenti: «tribunale».

15.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato con un emendamento

(Informazioni e accertamenti integrativi)

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

EMENDAMENTI

16.1

CALVI, FASSONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Informazioni complementari)*. - 1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. a tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dovrà far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 21».

16.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Sostituire le parole: «corte d'appello» con le seguenti: «sezione specializzata del tribunale per l'esame dei mandati di arresto europei» ovunque ricorra.

16.100

CARUSO Antonino

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «per la ricezione di quanto richiesto» inserire le seguenti: «non superiore a trenta giorni».

16.30

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «per la ricezione di quanto richiesto» aggiungere le seguenti: «non superiore a venti giorni».

**ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 17.

Approvato con un emendamento

(Decisione sulla richiesta di esecuzione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tra-

mite l'*Eurojust*. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

EMENDAMENTI

17.1

FASSONE, CALVI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna*). - 1. Il presidente della corte, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale e al difensore.

2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e di presentare memorie.

3. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

4. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore dell'istituto penitenziario e dallo

stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax. Si applica l'articolo 205-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte d'appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.

7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

8. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna».

17.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Sostituire le parole: «corte d'appello» con le seguenti: «sezione specializzata del tribunale per l'esame dei mandati di arresto europei» ovunque ricorrano.

17.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Al comma 1, sostituire le parole: «procuratore generale» con le seguenti: «procuratore della Repubblica».

17.100

CARUSO Antonino

Approvato

Al comma 4, sostituire la parola: «gravi» con l'altra: «sufficienti».

17.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Sopprimere il comma 7.*ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato con emendamenti*(Rifiuto della consegna)*

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporre;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se vi è ragione di ritenere che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva

dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che

la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

EMENDAMENTI

18.1

CALVI, FASSONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. – (*Decisione sulla consegna*). – 1. La corte rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 30 della presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro ed in particolare se, in uno dei casi di cui al paragrafo 2, il fatto descritto non è riconducibile ad una delle categorie di reati ivi indicate;

b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi fosse la giurisdizione dello Stato sul fatto;

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è minore degli anni 14 o 18, se l'ordinamento dello Stato emittente non prevede un accertamento giudiziale in ordine alla capacità di intendere e di volere;

e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non

costituisse reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro emittente;

f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerna l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro;

g) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che secondo la legge italiana sono commessi in tutto sul territorio italiano,

h) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, in assenza di reciprocità;

i) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

2. Nel caso in cui la consegna è rifiutata per l'esistenza di giurisdizione italiana, la corte d'appello trasmette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale».

18.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. – (*Rifiuto della consegna*). – 1. La sezione specializzata del tribunale per l'esame dei mandati di arresto europei rifiuta la consegna nelle ipotesi dei considerata 12 e 13, nonché dell'articolo 3 della decisione quadro».

18.3

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «tendenze sessuali» aggiungere l'espressione: «manifestate nei confronti di maggiorenni consenzienti».

18.5

FASSONE, CALVI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Id. em. 18.5

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.7

CALVI, FASSONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Id. em. 18.7

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.9

FASSONE, CALVI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.10

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Id. em. 18.9*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

18.11

CALVI, FASSONE

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

18.12ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Respinto***Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «carcerazione preventiva» aggiungere le altre: «con termini distinti per la fase delle indagini preliminari e per quella fra il rinvio a giudizio ed il giudizio stesso».*

18.13

FASSONE, CALVI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

18.14

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Id. em. 18.13*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

18.15

CALVI, FASSONE

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

18.100

CARUSO Antonino

Approvato

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «se vi è ragione di ritenere» con le seguenti: «se dagli atti risulta».

18.16

FASSONE, CALVI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

18.17

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «ovvero se la persona oggetto del mandato di arresto europeo era minore di 18 anni quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni».

18.101

CARUSO Antonino

Approvato

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «con una pena non inferiore nel massimo di nove anni» con le altre: «con una pena inferiore nel massimo a nove anni».

18.19

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto», con le seguenti: «o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede per il detenuto minorenni processi educativi volti al recupero dello stesso».

18.20

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*
_____**18.22**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*
_____**18.23**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*
_____**18.26**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Al comma 1, lettera s), sostituire le parole da: «salvo che, trattandosi di mandato di arresto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «salvo che l'ordinamento dello Stato membro di emissione non preveda specifiche misure atte a salvaguardare le esigenze del bambino».*
_____**18.27**

CALVI, FASSONE

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*
_____**18.28**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Id. em. 18.27*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

18.29

FASSONE, CALVI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

18.30

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.1

CALVI, FASSONE

Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Casi particolari)

1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte d'appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

3. La corte procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.

4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinvia in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà

personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione)

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata *in absentia*, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata *in absentia*, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la

misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

EMENDAMENTO

19.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «nuovo processo» aggiungere le altre: «con nuova assunzione delle prove».

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Concorso di richieste di consegna)

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'*Eurojust*.

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

EMENDAMENTI

20.1

FASSONE, CALVI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Decisione in caso di concorso di richieste*). – 1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tal fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandanti, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1, la corte può chiedere una consulenza all'Eurojust».

20.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Sostituire le parole: «corte d'appello» con le seguenti: «sezione specializzata del tribunale per l'esame dei mandati di arresto europei», ovunque ricorra.

20.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «sentito il Ministro della giustizia».

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Termini per la decisione)

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

EMENDAMENTO

21.1

CALVI, FASSONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. – *(Termini per la decisione)*. – 1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.

2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall'arresto.

3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'interessato e comunicato al procuratore generale.

4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tal caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.

5. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte d'appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta».

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Ricorso per cassazione)

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

EMENDAMENTI

22.1

FASSONE, CALVI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - *(Ricorso per cassazione)*. – 1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza, nel caso previsto dall'articolo 21, comma 3, dalla notifica o comunicazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.

4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti».

22.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Al comma 1, sostituire le parole: «procuratore generale presso la corte d'appello» con le seguenti: «procuratore della Repubblica», ovunque ricorra.

22.3

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche per il merito».

22.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Consegna della persona. Sospensione della consegna)

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

EMENDAMENTI

23.1

CALVI, FASSONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - (*Termini per la consegna*). – 1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.

2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.

4. Allo scadere dei termini previsti ai commi che precedono cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.

5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo».

23.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia».

23.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Sostituire le parole: «presidente della corte d'appello» con le seguenti: «presidenti del tribunale», ovunque ricorrono.

23.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia che».

23.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che».

**ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 24.****Approvato**

(Rinvio della consegna o consegna temporanea)

1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

EMENDAMENTI

24.1

FASSONE, CALVI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 24. - (*Consegna rinviata o condizionale*). – 1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espirla in Italia.

2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte d'appello, ove nulla osta da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente».

24.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Sostituire le parole: «corte d'appello» con le seguenti: «sezione specializzata del tribunale per l'esame dei mandati di arresto europei», ovunque ricorrano.

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato*(Divieto di consegna o di estradizione successiva)*

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'extradizione successiva accordato a norma delle convenzioni in-

ternazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere *a)*, *e)* ed *f)*, e comma 3.

EMENDAMENTI

25.1

CALVI, FASSONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - (*Consegna successiva*). – 1. Nei rapporti con gli Stati membri che abbiano adottato analoga disposizione, e salvo che la corte d'appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata potrà ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro potrà avvenire con l'assenso della corte d'appello che dispose l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18, comma 2.

3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il soggetto ricercato abbia espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 17, commi 3 e 4;

c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) e f), e comma 3.

4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 711 del codice di procedura penale».

25.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Al comma 2, sostituire le parole: «procuratore generale» con le seguenti: «procuratore della Repubblica».

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Principio di specialità)

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munita di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.

EMENDAMENTO

26.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Transito)

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

EMENDAMENTI

27.1

FASSONE, CALVI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. - *(Transito)*. – 1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata vengono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato».

27.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. - (*Transito*). – 1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono trasmesse alla Sezione specializzata del tribunale per l'esame dei mandati di arresto europei presso il tribunale di Roma.

2. La Sezione specializzata può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, le informazioni essenziali circa la natura e la qualificazione giuridica del reato.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, la Sezione specializzata può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione».

ARTICOLO 28 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Art. 28.

Approvato

(Competenza)

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

EMENDAMENTO

28.1

CALVI, FASSONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *(Competenza)*. – 1. Autorità competente per l'emissione del mandato d'arresto europeo è il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si procede, o cui appartiene il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva ovvero

presso il giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. A tal fine il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere e quello che ha emesso l'ordine di esecuzione ne fanno richiesta al procuratore generale del distretto, allegando la documentazione necessaria.

2. Il procuratore generale informa il Ministero della giustizia di ogni procedura attiva di consegna.

3. Il Ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

4. Il Ministro della giustizia, quando nei confronti della stessa persona sono richiesti un mandato d'arresto europeo ed una di estradizione da parte di due autorità giudiziarie diverse, decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i procuratori generali rispettivamente competenti».

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

(Emissione del mandato d'arresto europeo)

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

EMENDAMENTO

29.1

FASSONE, CALVI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (*Emissione del mandato d'arresto europeo*). – 1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato sia residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.

2. Quando il luogo della residenza, domicilio o dimora non sia conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel Sistema di informazione Schengen, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel Sistema di informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità».

ARTICOLO 30 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Approvato

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna)

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

- b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
- c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;
- d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
- e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
- f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
- g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

EMENDAMENTO

30.1

CALVI, FASSONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - (*Contenuto del mandato d'arresto europeo*). – 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello allegato alla decisione quadro:

- a) identità e cittadinanza del ricercato;
- b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
- c) indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 28;
- d) natura e qualificazione giuridica del reato, anche tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
- e) descrizione del fatto contestato, compresa l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
- f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
- g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso abbia dichiarato di accettare la traduzione.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 35, comma 1».

ARTICOLI 31, 32 E 33 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo)

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

Art. 32.

Approvato

(Principio di specialità)

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

Art. 33.

Approvato

(Computabilità della custodia cautelare all'estero)

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

EMENDAMENTO

33.1

FASSONE, CALVI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - *(Computo della custodia cautelare espiata)*. - 1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo

di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna».

ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

MISURE REALI

Art. 34.

Approvato

(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni)

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

EMENDAMENTO

34.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Al comma 1, sostituire le parole: «procuratore generale presso la corte di appello», con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale».

ARTICOLO 35 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

Approvato con un emendamento

(Sequestro e consegna di beni)

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

EMENDAMENTI

35.1

CALVI, FASSONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - (*Sequestro e consegna dei beni*). – 1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

2. La corte provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260 commi 1 e 2 del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro cessi comunque la sua efficacia.

5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato italiano ovvero da terzi».

35.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Sostituire le parole: «corte di appello», con le seguenti: «sezione specializzata del tribunale per l'esame dei mandati di arresto europei» ovunque ricorrano.

35.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2

Al comma 3, sostituire le parole: «procuratore generale», con le seguenti: «procuratore della Repubblica».

35.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

35.5ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Respinto**

Al comma 5, dopo le parole: «esigenze processuali» aggiungere le altre: «e comunque non oltre il termine del giudizio».

35.100

CARUSO Antonino

Approvato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale».

**ARTICOLI 36 E 37 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 36.****Approvato**

(Concorso di sequestri)

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in

corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

CAPO IV

SPESE

Art. 37.

Approvato

(Spese)

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

EMENDAMENTO

37.1

CALVI, FASSONE

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37. - *(Spese)*. - 1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

ARTICOLI 38, 39 E 40 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 38.

Approvato

(Obblighi internazionali)

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'extradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

Art. 39.

Approvato

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Art. 40.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

40.10

FASSONE, CALVI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato di arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio di cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d'arresto».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza (3271)ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Requisiti per l'ammissione)* – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», purché abbiano, singolarmente o, come

gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

- a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
- b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 3243. votazione finale	186	185	015	155	015	093	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge n. 2958. votazione finale	184	183	063	109	011	092	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0727 del 26-01-2005 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
AGOLIATI ANTONIO	F	F
AGONI SERGIO	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	M
AMATO GIULIANO		A
ANDREOTTI GIULIO	F	
ANGIUS GAVINO	C	
ANTONIONE ROBERTO	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO		F
ASCIUTTI FRANCO	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	A
BALBONI ALBERTO	F	F
BALDINI MASSIMO	M	M
BARATELLA FABIO	C	A
BARELLI PAOLO	F	F
BASSO MARCELLO	F	A
BASTIANONI STEFANO	F	A
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO		A
BATTAGLIA ANTONIO		F
BATTAGLIA GIOVANNI	C	A
BATTISTI ALESSANDRO	F	
BEDIN TINO	F	A
BERGAMO UGO	F	F
BETTA MAURO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	M
BEVILACQUA FRANCESCO	F	F
BIANCONI LAURA	F	F
BISCARDINI ROBERTO		A
BOBBIO LUIGI	F	F
BOCO STEFANO	A	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	C
BONATESTA MICHELE	F	F

Seduta N. 0727 del 26-01-2005 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
BONAVITA MASSIMO	F	A
BONFIETTI DARIA	C	
BONGIORNO GIUSEPPE	F	F
BOREA LEONZIO	A	F
BOSCETTO GABRIELE	F	F
BOSI FRANCESCO	M	M
BRIGNONE GUIDO	F	C
BRUNALE GIOVANNI	C	A
BRUTTI MASSIMO	F	A
BRUTTI PAOLO	F	A
BUCCIERO ETTORE	F	F
BUDIN MILOS	M	M
CALDEROLI ROBERTO	M	M
CALLEGARO LUCIANO	F	F
CALVI GUIDO	A	A
CAMBER GIULIO	F	F
CAMBURSANO RENATO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	F
CARELLA FRANCESCO	A	A
CARRARA VALERIO	F	F
CARUSO ANTONINO		F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	A
CASTELLI ROBERTO	M	M
CAVALLARO MARIO	F	
CENTARO ROBERTO	F	F
CHERCHI PIETRO	M	M
CHINCARINI UMBERTO		C
CHIRILLI FRANCESCO	F	F
CHIUSOLI FRANCO	A	A
CICCANTI AMEDEO	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F

Seduta N. 0727 del 26-01-2005 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
CIRAMI MELCHIORRE	F	F
COLLINO GIOVANNI		F
COMINCIOLI ROMANO	F	F
COMPAGNA LUIGI	F	F
CONSOLO GIUSEPPE	F	F
CONTESTABILE DOMENICO		F
CORRADO ANDREA	F	C
COVIELLO ROMUALDO	M	M
COZZOLINO CARMINE		F
CREMA GIOVANNI	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	F	F
CURSI CESARE	M	M
CURTO EUPREPIO		F
CUTRUFO MAURO	M	M
D'ALI' ANTONIO	F	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)		A
DANIELI FRANCO	M	M
DANIELI PAOLO	F	F
DANZI CORRADO	F	F
DATO CINZIA		A
DE CORATO RICCARDO	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M
DELOGU MARIANO	F	F
DEL PENNINO ANTONIO	A	F
DEMASI VINCENZO	F	F
DE PAOLI ELIDIO	F	A
DE PETRIS LOREDANA	A	A
DE RIGO WALTER	M	M
DETTORI BRUNO	F	A
DE ZULUETA CAYETANA	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	A
DINI LAMBERTO	M	M

Seduta N. 0727 del 26-01-2005 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	A
DONATI ANNA	A	A
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F
EUFEMI MAURIZIO	F	F
FABBRI LUIGI	F	F
FALCIER LUCIANO		F
FASOLINO GAETANO	F	F
FASSONE ELVIO		A
FAVARO GIAN PIETRO	F	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F
FISICHELLA DOMENICO	P	P
FLAMMIA ANGELO	F	A
FLORINO MICHELE	F	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M
FORLANI ALESSANDRO	F	F
FORMISANO ANIELLO	F	
FRANCO PAOLO	F	C
FRANCO VITTORIA	C	
GABURRO GIUSEPPE	M	M
GAGLIONE ANTONIO	F	A
GARRAFFA COSTANTINO	C	A
GENTILE ANTONIO	F	F
GIOVANELLI FAUSTO	M	M
GIRFATTI ANTONIO	M	M
GIULIANO PASQUALE		F
GRECO MARIO	M	M
GRILLO LUIGI	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	F
GRUOSSO VITO	A	A
GUASTI VITTORIO	F	F

Seduta N. 0727 del 26-01-2005 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
GUBERT RENZO	M	M
GUBETTI FURIO	M	M
GUERZONI LUCIANO	F	
IANNUZZI RAFFAELE	M	M
IERVOLINO ANTONIO	F	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	F
IOVENE ANTONIO	C	A
IZZO COSIMO	F	F
KAPPLER DOMENICO	F	F
KOFLER ALOIS		A
LABELLARTE GERARDO	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	M
LEGNINI GIOVANNI	F	A
LIGUORI ETTORE	F	A
LONGHI ALEANDRO	F	A
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	A
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	
MAGNALBO' LUCIANO	M	M
MALAN LUCIO	F	F
MANCINO NICOLA	F	A
MANFREDI LUIGI	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M
MANUNZA IGNAZIO	F	F
MANZELLA ANDREA	M	M
MARANO SALVATORE	M	M
MARITATI ALBERTO		A
MASCONI GIUSEPPE	A	A
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	F
MELELEO SALVATORE	F	F
MENARDI GIUSEPPE	F	F
MICHELINI RENZO	F	

Seduta N. 0727 del 26-01-2005 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
MINARDO RICCARDO	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	
MONTALBANO ACCURSIO		A
MONTI CESARINO	F	
MONTICONE ALBERTO		A
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	A
MORO FRANCESCO	F	
MORRA CARMELO	F	F
MORSELLI STEFANO	F	F
MUGNAI FRANCO	M	M
MULAS GIUSEPPE	M	M
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NESSA PASQUALE	M	M
NIEDDU GIANNI	C	A
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	F
NOVI EMIDDIO	F	C
OGNIBENE LIBORIO	F	F
PACE LODOVICO	F	F
PALOMBO MARIO	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	A
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	F
PASQUINI GIANCARLO	C	A
PASTORE ANDREA	F	F
PEDRAZZINI CELESTINO	F	C
PEDRIZZI RICCARDO	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	F
PELLICINI PIERO	F	F
PERUZZOTTI LUIGI	M	M
PESSINA VITTORIO	F	F
PETERLINI OSKAR		A
PETRINI PIERLUIGI	F	A

Seduta N. 0727 del 26-01-2005 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	
PIANETTA ENRICO	F	F
PIATTI GIANCARLO		A
PICCIONI LORENZO	F	F
PILONI ORNELLA	F	A
PIROVANO ETTORE	F	C
PIZZINATO ANTONIO	F	A
PONTONE FRANCESCO	F	F
PONZO EGIDIO LUIGI	F	F
PROVERA FIORELLO	M	M
RAGNO SALVATORE	F	F
RIGHETTI FRANCO	F	
RIGONI ANDREA	M	M
RIPAMONTI NATALE	A	A
RIZZI ENRICO	M	M
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	
RONCONI MAURIZIO	F	F
ROTONDO ANTONIO	F	
RUVOLO GIUSEPPE		F
SALERNO ROBERTO		F
SALINI ROCCO	F	F
SALZANO FRANCESCO	F	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO		F
SANZARELLO SEBASTIANO	F	F
SAPORITO LEARCO	M	M
SCARABOSIO ALDO	F	F
SCOTTI LUIGI	F	F
SEMERARO GIUSEPPE	F	F
SESTINI GRAZIA	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M
SODANO CALOGERO	F	F
SODANO TOMMASO	C	A

Seduta N. 0727 del 26-01-2005 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
SOLIANI ALBERTINA	F	
SPECCHIA GIUSEPPE		F
STANISCI ROSA	F	A
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C
TAROLLI IVO	M	M
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	F
TESSITORE FULVIO		A
TIRELLI FRANCESCO	F	
TOFANI ORESTE	F	F
TOMASSINI ANTONIO	F	F
TONINI GIORGIO	C	
TRAVAGLIA SERGIO	F	F
TREDESE FLAVIO	F	F
TREU TIZIANO	F	
TUNIS GIANFRANCO	F	F
TURCI LANFRANCO	C	A
TURRONI SAURO	A	
ULIVI ROBERTO	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	F
VALLONE GIUSEPPE	F	A
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO		A
VICINI ANTONIO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	A	A
VITALI WALTER	C	A
VIVIANI LUIGI	F	A
VIZZINI CARLO	F	F
ZANCAN GIAMPAOLO	A	A
ZANDA LUIGI ENRICO	A	A
ZANOLETTI TOMASO	F	F

Seduta N. 0727 del 26-01-2005 Pagina 9

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
ZAPPACOSTA LUCIO	F	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	A
ZICCONI GUIDO	F	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	F

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Peterlini ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 53749/03 R.G.) nei confronti del senatore Lamberto Dini (*Doc. IV-ter*, n. 6).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Attività produttive

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281 recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza (3271)

(presentato in data **26/01/2005**)

C.5464 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10^a Commissione permanente Industria

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281 recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza (3271)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 8^a Lavori pubbl., 11^a Lavoro, 14^a Unione europea; È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.5464 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data **26/01/2005**)

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 e 24 gennaio 2005, ha inviato, in adempi-

mento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Fondo previdenziale integrativo ufficiali Esercito, Fondo previdenza sottufficiali Esercito e Casse ufficiali e sottufficiali Marina militare per gli esercizi dal 2000 al 2003 (*Doc. XV, n. 297*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4^a e alla 5^a Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) per l'esercizio 2002 (*Doc. XV, n. 298*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4^a e alla 5^a Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT) per l'esercizio 2003 (*Doc. XV, n. 299*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GUERZONI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Posto che:

la «legge Bossi-Fini» (189/2000) prevede che i cittadini extracomunitari per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro dipendente siano in possesso di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno;

ciò non consente a detti lavoratori di accedere alle tipologie di lavoro flessibile (contratti a progetto, a chiamata, *job-sharing*, socio-lavoratore, ecc.) introdotti successivamente alla «legge Bossi-Fini» con la legge 30/2003;

in tal modo si è venuta a determinare una divisione nel mercato del lavoro per cui i lavoratori dipendenti extracomunitari o comunitari non possono accedere alle nuove tipologie di «lavoro flessibile», determinando con ciò difficoltà per la ricerca di una nuova occupazione, oltre che per le imprese che necessitano di tali specifiche prestazioni d'opera e che, per altro, non costituiscono per le Questure titolo sufficiente per il rinnovo dei permessi di soggiorno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente provvedere a coordinare la disciplina vigente in materia di ingressi per lavoro dipendente di cittadini stranieri non comunitari e comunitari con le previsioni della legge 30/2003, affinché le imprese italiane ed i la-

voratori stranieri regolarmente in Italia per lavoro possano accedere agli istituti previsti dalla «legge Bossi-Fini».

(4-07996)

LONGHI, SAMBIN, DALLA CHIESA, GRILLO, CORRADO, FORCIERI, MARTONE. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Considerato che:

sono in corso le procedure per alienare i beni immobiliari, comprese le sedi strumentali, degli enti previdenziali;

i comitati di indirizzo e vigilanza degli enti stessi, in particolare quelli della Liguria, hanno espresso forti preoccupazioni per l'alienazione di tale patrimonio, acquistato con i contributi versati dai lavoratori e dalle imprese, e quindi destinato a garanzia e finalità di tutela sociale, da non disperdere per una mera operazione di cassa,

si chiede di sapere se non si ritenga, anche alla luce di quanto sopra esposto, di soprassedere alle operazioni di vendita degli immobili, in linea con quanto richiesto dai CIV e dalle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese.

(4-07997)

SALZANO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'ETR Spa è il concessionario che assicura allo Stato e agli enti locali il servizio di riscossione tributi, con il compito di riscuotere per conto dell'erario (Agenzia delle entrate), del Ministero, degli enti locali (Comune, Provincia, ecc.) e degli enti pubblici (INAIL, INPS, nonché Consorzio di bonifica) entrate tributarie e patrimoniali;

fino ad oggi l'ETR Spa (ora facente parte del gruppo Banca Intesa) ha avuto la concessione per la Provincia di Salerno per il pagamento e la riscossione di imposte, tasse e contributi vari;

il suddetto ente, oltre ad avere la sede centrale a Salerno città, ha dislocato idoneamente, in base alle esigenze e alla popolosità del territorio, i propri uffici in alcuni centri della Provincia, precisamente a Salerno, Battipaglia, Nocera Inferiore, Sala Consilina, Angri e Vallo della Lucania;

in riferimento agli sportelli di Angri e di Nocera Inferiore, che dovrebbero abbracciare il comprensorio Nord della Provincia di Salerno (fra l'altro anche il più popoloso), si è appresa notizia dalla stampa locale e dai rappresentanti di ordini professionali (avvocati, commercialisti e ragionieri commercialisti) dell'imminente chiusura di tali sportelli, abbandonando in tal modo completamente il territorio dell'Agro Nocerino sarnese;

trasferendo in tal modo le funzioni dell'ente nel capoluogo di Provincia un cittadino di Sarno, Scafati, Nocera Inferiore e di altri comuni limitrofi sarebbe costretto, anche per il pagamento di un importo minimo o per richiedere qualche delucidazione, a recarsi presso gli sportelli di Salerno o, in alternativa, ad effettuare il pagamento a mezzo posta, con ulteriore aggravio di spese postali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che con tale chiusura si verrebbero a creare non pochi disagi per i contribuenti e i professionisti che operano sul territorio in relazione a diversi servizi, quali pagamenti e informazioni relative a cartelle esattoriali emesse dall'ETR e alle conseguenti procedure esecutive;

se non ritenga pertanto opportuno intervenire nei confronti del suddetto concessionario al fine di impedire che una vasta popolazione sia esautorata di un servizio così indispensabile.

(4-07998)

DI GIROLAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'Alnuatel, un'azienda di Terni che produce barriere acustiche stradali e ferroviarie, impianti elettrici e di controllo e apparati metallici per le telecomunicazioni, impiega attualmente 118 dipendenti;

tale sito produttivo, nato nel 1974 come stabilimento Sit Siemens, ha vissuto negli ultimi anni continui passaggi di proprietà: dall'Italtel Tecnomeccanica alla Reltec nel 1998, alla Marconi Communications nel 1999, alla multinazionale americana Viasystems nel 2000;

nel novembre 2002, sotto la regia del «Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, lo stabilimento è stato rilevato dal gruppo Elettromontaggi di Massa Martana, che ha annunciato cospicui investimenti e l'obiettivo di raggiungere nell'arco di 3 anni un incremento dell'occupazione fino a 160-180 unità, a fronte di 36 mesi di cassa integrazione per i lavoratori che non fossero rientrati subito nell'organico;

il 18 novembre 2004 l'amministratore delegato di Elettromontaggi ha presentato un piano industriale di rilancio, sottoscritto dai sindacati, comportante la crescita entro il 2007 tanto degli investimenti (20 milioni in tre anni) quanto dell'occupazione, e diversificazioni produttive e tecnologiche (*shelter*, pannelli fonoassorbenti, stazioni mobili carrellate, polo di manutenzione), a fronte della richiesta di mobilità con accompagnamento alla pensione per 22 unità lavorative;

il 24 gennaio 2005, in un incontro presso Assindustria di Terni, i vertici aziendali hanno annunciato l'impossibilità di attuare il piano industriale di rilancio, a causa di negativi mutamenti di mercato e di ordini non acquisiti, che avrebbero generato un *deficit* nell'ultimo bilancio di 7-8 milioni di euro;

ciò comporterebbe non solo l'accantonamento degli investimenti precedentemente annunciati, ma anche il licenziamento di 60 dipendenti, la ricollocazione di 30 lavoratori in altri stabilimenti del Gruppo e la permanenza nel sito di Maratta di soli 30 lavoratori per produrre componenti elettromeccaniche per telefonia;

il 25 gennaio i lavoratori dell'Alnuatel (che precedentemente si erano decurtati lo stipendio e avevano accettato l'interruzione del servizio

di mensa per venire incontro alla situazione di difficoltà dell'impresa) hanno indetto uno sciopero di 8 ore e si sono uniti al corteo dei lavoratori dell'Ast che si è tenuto a Roma, mentre i vertici dei sindacati metalmeccanici locali hanno espresso ferma contrarietà nei confronti di un piano di ristrutturazione che sembra inevitabilmente destinato a portare alla chiusura dell'azienda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle reali motivazioni che hanno spinto la Elettromontaggi, dopo aver sottoscritto gli accordi del 2002 e annunciato il rilancio degli investimenti nel novembre 2004, a sconfessare totalmente gli impegni precedentemente assunti, nonostante abbia potuto usufruire, nel corso degli anni, degli ammortizzatori sociali e della massima disponibilità delle amministrazioni locali;

se siano a conoscenza di violazioni della normativa a tutela dei lavoratori e dell'attività sindacale da parte dei vertici aziendali della Elettromontaggi;

quali atti intendano assumere per scongiurare l'attuazione di un piano di ristrutturazione che rischia di portare alla chiusura dell'azienda, mette a rischio decine di posti di lavoro (in un'area come quella ternana, attualmente interessata dalla crisi delle acciaierie) e sconfessa clamorosamente gli impegni assunti dai vertici aziendali nel 2002 e ratificati dal «Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

(4-07999)

CADDEO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

a causa dell'insularità gli autotrasportatori sardi sopportano costi di gran lunga più elevati dei loro competitori che operano nella terraferma continentale;

questi maggiori costi derivano dagli oneri per la traversata marittima da e per la Sardegna, comprensivi sia dei diritti portuali d'imbarco e sbarco sia delle tariffe imposte dalle società di navigazione;

gli autotrasportatori che utilizzano le autostrade della penisola in base all'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, godono di una riduzione delle spese per pedaggi autostradali;

il comma 235 della legge finanziaria per il 2005 ha integrato l'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, che ha varato la continuità territoriale tra la Sardegna ed il continente;

la nuova norma introduce il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore, estendendo in pratica i benefici goduti nell'utilizzo delle autostrade;

il rimborso dei costi di trasporto marittimo eccedenti i costi chilometrici sopportati dagli autotrasportatori nell'uso delle autostrade della penisola dovrà essere effettuato dalle aziende di trasporto marittimo che col-

legano i porti dell'isola con quelli del continente sulla base di convenzioni che queste società dovranno stipulare col Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori;

queste convenzioni devono essere finanziate e regolate da direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ci troviamo di fronte ad un'innovazione legislativa di grande rilievo, molto attesa dagli autotrasportatori isolani perché li colloca su un piano di parità con i concorrenti delle regioni continentali;

gli operatori del settore attendono le direttive ministeriali per conoscere come presentare le domande e la necessaria documentazione, le modalità di istruttoria e le modalità di erogazione dei rimborsi da parte delle società di trasporto marittimo,

si chiede di conoscere:

se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia predisposto le direttive di attuazione del comma 235 della legge finanziaria per il 2005;

se abbia definito le condizioni di rimborso parziale dei costi marittimi agli autotrasportatori interessati alla continuità territoriale;

se non ritenga di comunicare agli operatori interessati le modalità di presentazione delle domande e della necessaria documentazione.

(4-08000)

VICINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che la variante ex strada statale n. 343 Asolana Colorno – S. Paolo è un'opera pubblica la cui realizzazione è iniziata sin dal 1997;

tenuto conto che la suddetta opera ha iniziato il suo *iter* progettuale, nella formulazione attuale, ben 18 anni fa non rispettando la data di inizio dei lavori e le rispettive proroghe;

constatato che nell'ultimo incontro del 5 novembre 2004 l'Anas, per motivi operativi, ha spostato in avanti la fine dei lavori al settembre 2005;

considerato che il costante aumento di traffico nella tratta urbana dell'attuale strada Asolana, in particolare di mezzi pesanti, ha causato gravi conseguenze sulla sicurezza e la salute dei residenti nonché un appesantimento del traffico che affluisce sulla viabilità secondaria;

visto che il continuo aumento degli incidenti, taluni gravissimi, comporta costi molto alti per la comunità e per chi la rappresenta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile verificare, alla luce dei costi e dei risultati raggiunti, la reale fattibilità dell'opera e quali misure intenda adottare per garantire il rispetto dei tempi concordati.

(4-08001)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che a Parghelia, in provincia di Vibo Valentia, la sera del 25 gennaio 2005 persone non identificate hanno lasciato 3 proiettili da fucile calibro 12 e un messaggio intimidatorio fatto con ritagli di giornale, con su

scritto «addio Franco De Luca», sul parabrezza dell'automobile di Franco De Luca, neo segretario provinciale dei Democratici di Sinistra di Vibo Valentia;

che Franco De Luca è stato per due legislature Consigliere regionale del PDS prima e dei DS poi e per lungo tempo amministratore del comune di Parghelia e dirigente provinciale e regionale del suo partito;

che sempre a Parghelia, come già ricordato in altre interrogazioni presentate dall'interrogante, si sono verificati altri atti intimidatori nei confronti degli amministratori comunali e dello stesso comune;

che in Calabria, ed in particolare nella provincia di Vibo Valentia, continuano a verificarsi da molti mesi gravi episodi intimidatori nei confronti di amministratori locali, di rappresentanti politici e operatori economici;

considerato:

che, come già più volte denunciato, in tutta la provincia di Vibo Valentia negli ultimi mesi si sono susseguiti atti intimidatori nei confronti di esponenti politici, amministratori locali, imprenditori e commercianti, determinando un clima di paura e di insicurezza;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta, nella provincia di Vibo Valentia come nel resto della Calabria, un dato di perdurante allarme sociale;

che è in atto una vera e propria strategia della tensione che punta a destabilizzare, condizionare ed influenzare l'azione politica ed amministrativa;

che i Democratici di Sinistra sono da sempre impegnati ed in prima linea nella difesa della legalità e contro il fenomeno mafioso e criminale,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per garantire l'azione politica e la sicurezza del segretario provinciale dei DS e la serenità ai suoi familiari, ed accertare le responsabilità degli autori dell'intimidazione;

se esista piena consapevolezza da parte del Ministro dell'interno e dell'intero Governo dell'alto rischio delinquenziale nel territorio di Vibo Valentia;

quali azioni di contrasto, prevenzione e repressione si intenda mettere in atto al fine di stroncare l'azione della criminalità organizzata nella provincia di Vibo Valentia e garantire ai rappresentanti politici, agli amministratori pubblici, agli operatori economici e ai cittadini maggiore sicurezza e tranquillità;

quali iniziative si intenda assumere sia sul terreno della prevenzione che su quello del controllo del territorio;

se non si ritenga, al fine di migliorare e rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata, dotare le forze dell'ordine dei mezzi e degli strumenti adeguati e necessari, coprire i buchi di organico delle forze di polizia e della magistratura al fine di velocizzare i processi e garantire la certezza dell'amministrazione della giustizia.

(4-08002)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che dal 1° gennaio 2005 l'Alitalia ha unilateralmente applicato limiti orari del personale navigante non rispondenti a quanto previsto dall'ENAC, tali da poter mettere in discussione i livelli di sicurezza sino ad oggi assicurati;

che il SULT – Sindacato unitario dei lavoratori dei trasporti – ha indetto uno sciopero per il giorno 17 gennaio, rinviato ad altra data dopo parere sfavorevole della Commissione di garanzia ed a seguito di un'ordinanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che l'ENAC, pur non essendo intervenuto preventivamente ed in modo vincolante e sanzionatorio come avrebbe dovuto fare, a seguito del comportamento aziendale e della reazione sindacale ha emesso un provvedimento temporaneo che ha individuato limiti orari del personale navigante minori e diversi, anche se parzialmente, da quelli applicati dal 1° gennaio 2005 da Alitalia;

che il SULT, come tutte le altre sigle sindacali del settore, ha denunciato che l'Alitalia sta continuando ad applicare limiti di lavoro non concordati ed una serie di violazioni, forzature ed applicazioni unilaterali, senza aver proceduto alla definizione ed alla stesura del contratto di lavoro sottoscritto il 18 settembre 2004, nonostante le ripetute sollecitazioni delle forze sindacali, determinando una grave situazione di disagio psicofisico del personale, tale da mettere a rischio l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori e creando le condizioni per un duro scontro sociale;

che per tali violazioni aziendali e per il parziale ed insufficiente intervento dell'ENAC, il SULT ha indetto un «pacchetto» di 96 ore di sciopero per i giorni 8 e 21 febbraio e 4 e 16 marzo, invocando la parziale applicazione della legge 146/90, laddove essa prevede particolari articolazioni qualora si tratti di tutela dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori, dichiarando altresì di non volersi adeguare a provvedimenti restrittivi ed autoritari in quanto ritenuti non legittimi;

che la Commissione di garanzia ha valutato negativamente anche questi scioperi, affermando che l'applicazione dell'art. 2, comma 7 della legge 146/90, così come modificata dalla legge 83/2000 (laddove prevede che alcune norme della legge stessa non sono applicate nel caso si tratti di situazioni che mettono a rischio l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori) è possibile soltanto quando si è verificato un grave evento lesivo l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori e non quando vi è una previsione di pericolo, confermando in tal modo che possa esistere un reale pericolo per i lavoratori;

che comunque tale interpretazione della legge da parte della Commissione di garanzia è da ritenere illogica, non corretta e assolutamente sbagliata, in quanto nega la priorità dell'intervento sindacale di carattere preventivo rispetto alla protesta dei lavoratori a seguito di un grave fatto già accaduto (si veda la contraddizione con la situazione delle ferrovie, dove la Commissione di garanzia non ha vietato lo sciopero, che aveva le stesse caratteristiche di quello indetto nel trasporto aereo, ma che era

stato indetto, a dire della Commissione stessa, per protesta e dopo che il grave evento era accaduto, non valutando invece che più che di protestare rispetto a quanto accaduto, l'obiettivo di tale sciopero è stato soprattutto quello di prevenire ulteriori simili eventi);

che il Direttore generale dell'ENAC, annunciando che si stanno predisponendo misure relative ai limiti orari d'impiego del personale navigante (piloti e assistenti di volo) ed affermando che tali misure «saranno molto simili a quelle europee anche se verranno introdotte con maggiore elasticità permettendo ai vettori un percorso di adeguamento in due stadi, nell'arco di un paio d'anni, per venire incontro alle esigenze organizzative dei vettori», ha di fatto messo in discussione il ruolo dell'ENAC, che dovrebbe tutelare la sicurezza del trasporto aereo, a prescindere dagli interessi economici delle aziende;

che l'ENAC non ha ancora applicato le previste indicazioni dei preposti enti europei che dovrebbero tutelare la sicurezza del trasporto aereo per quanto riguarda l'individuazione dei limiti di lavoro e del riposo spettante al personale navigante, riservandosi di emanare esclusivamente norme transitorie del tutto parziali ed insufficienti rispetto a quanto ipotizzato in ambito europeo;

che le legittime e comprensibili azioni di sciopero indette dal SULT recherebbero sicuramente un grave danno all'utenza ed all'Alitalia, ma che al tempo stesso l'atto autoritario del Governo, se teso a vietare l'esercizio del diritto di sciopero come accaduto per lo sciopero del 17 gennaio, soprattutto in siffatta specificità legata alla tutela della sicurezza ed in presenza di forti tensioni tra i lavoratori, produrrebbe un conflitto sociale più acceso e possibili e perduranti effetti negativi per l'intero sistema dei trasporti, oltreché reali pericoli per l'incolumità e la sicurezza del personale navigante, con effetti conseguenti negativi sulla sicurezza del trasporto aereo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il ruolo svolto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'intera vicenda Alitalia debba prevedere un'ulteriore mediazione tra le parti ed un intervento per assicurare relazioni industriali corrette e non inquinate da interventi autoritari che non risolvono i problemi ed al contrario acuiscono il conflitto sociale;

se non si intenda intervenire nei confronti della Commissione di garanzia per l'interpretazione non corretta data a quanto previsto in caso di scioperi indetti a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori.

se non si ritenga necessario intervenire nella vertenza in atto in funzione di mediazione, avendo cura di privilegiare gli aspetti legati alla sicurezza;

se non si intenda intervenire nei confronti dell'ENAC, sia per quanto riguarda le dichiarazioni del Direttore generale sia per verificare l'operato dell'ente nell'intera vicenda;

se non si intenda intervenire nei confronti della Commissione di garanzia per l'interpretazione non corretta data a quanto previsto in caso di scioperi indetti a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori,

evitando comunque di intervenire in modo autoritario rispetto allo sciopero, in conformità allo spirito della legge 146/90 e per evitare un ulteriore e più acceso scontro sociale.

(4-08003)

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e delle attività produttive. – Premesso che:

il Nuovo Pignone di Firenze, azienda già a partecipazione statale, è stata acquisita nel 1994 dalla società General Electric;

in Iran il Nuovo Pignone ha ottenuto una commessa per la produzione di trentadue turbine, per un valore di circa 300 milioni di dollari;

la Presidenza degli Stati Uniti, si apprende dalla stampa, sarebbe intervenuta su General Electric perché abbandoni qualsiasi attività in Iran, compromettendo anche in modo definitivo la produzione già assegnata al Nuovo Pignone;

questa decisione comporterebbe un drastico ridimensionamento produttivo per l'azienda, con inevitabili riflessi occupazionali sia sull'impresa che nell'indotto industriale ad essa collegato,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per consentire al Nuovo Pignone di mantenere la commessa già acquisita in Iran;

se non ritengano di dover intervenire nei confronti del Presidente degli Stati Uniti per modificare una decisione inaccettabile per il nostro sistema produttivo, oltre che indicativa di tendenze all'ampliamento del fronte di guerra in Medio Oriente;

se non ritengano di dover intervenire presso General Electric, multinazionale che opera nel territorio italiano, per modificare decisioni unilaterali che danneggiano i lavoratori della sede italiana, aprendo un negoziato e prospettando eventuali sanzioni a fronte di conferme della rinuncia alla commessa in questione.

(4-08004)

